

Sistema Socio Sanitario



Regione
Lombardia

ATS Brescia

Agenzia di Tutela della Salute di Brescia

Sede Legale: viale Duca degli Abruzzi, 15 – 25124 Brescia

Tel. 030.38381 Fax 030.3838233 - www.ats-brescia.it - informa@ats-brescia.it

Posta certificata: protocollo@pec.ats-brescia.it

Codice Fiscale e Partita IVA: 03775430980

DECRETO n. 327

del 03/08/2016

Cl.: 1.1.02

OGGETTO: Interventi a sostegno della famiglia e dei suoi componenti fragili: prima attuazione misura n. 6 Comunità minori - periodo 01.01.2016/31.03.2016 (D.G.R. X/4702/2015 e Decreto Regionale n. 1189/2016).

**II DIRETTORE GENERALE - Dr. Carmelo Scarcella
nominato con D.G.R. X/4615 del 19.12.2015**

Acquisiti i **pareri** del
DIRETTORE SANITARIO F.F.
del
DIRETTORE SOCIOSANITARIO F.F.
e del
DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Dr.ssa Siria Garattini
Dott.ssa Fausta Podavitte
Dott.ssa Teresa Foini



IL DIRETTORE GENERALE

Richiamate:

- la D.G.R. n. 116 del 14.05.2013, ad oggetto "Determinazioni in ordine all'attuazione del Fondo regionale a sostegno della famiglia e dei suoi componenti fragili. Atto di indirizzo", che definisce le misure e le relative azioni cui dare prioritariamente attuazione;
- la D.G.R. n. X/2942 del 19.12.2014, ad oggetto "Interventi a sostegno della famiglia e dei suoi componenti fragili ai sensi della D.G.R. n. 116/2013: secondo provvedimento attuativo - Conferma misure avviate nel 2014 e azioni migliorative", che, proseguendo nel percorso delineato dalla D.G.R. n. 116/2013, conferma le misure attuate in base alla D.G.R. n. 856/2013 e introduce azioni migliorative;

Vista la D.G.R. n. X/4702 del 29.12.2015 ad oggetto "Determinazioni in ordine alla gestione del servizio sociosanitario per l'esercizio 2016", che ha previsto il proseguimento della misura n. 6 a favore dei minori vittime di abuso/maltrattamento/ violenza, accolti nelle strutture residenziali, mantenendo le medesime modalità operative fino al 31.05.2016;

Visto il Decreto n. 1189 del 22.02.2016 della Presidenza, ad oggetto "Assegnazione e contestuale impegno a favore delle Agenzie di Tutela della Salute delle risorse F.S.R. 2016 destinate al finanziamento del Servizio Socio Sanitario Regionale", che ha previsto per l'A.T.S. di Brescia l'assegnazione di € 622.000,00 per la misura n. 6 "Comunità Minori" relativa all'accoglienza e presa in carico di minori vittime di abuso/violenza/maltrattamento, per il periodo 01.01.2016 - 31.05.2016;

Rilevato che l'attuazione della misura n. 6 "Comunità Minori" prevede l'assegnazione ai comuni/ Ambiti Territoriali un contributo giornaliero di € 35,00, quale remunerazione delle prestazioni socio sanitarie, interventi di carattere educativo, di assistenza alla persona e di accompagnamento nelle fasi processuali per minori vittime di abuso, violenza, maltrattamento accolti in Comunità educative, Comunità familiari e Alloggi per l'autonomia, a seguito di provvedimento dell'Autorità Giudiziaria Minorile, previa sottoscrizione di apposita convenzione;

Vista la nota regionale n. GI.2016.0012270 del 08.04.2016 ad oggetto "Attività Misure D.G.R. n. X/2942/2014" con la quale, in merito alla prosecuzione per il corrente anno delle misure previste è stato trasmesso lo schema tipo di convenzione da sottoscrivere con i Comuni per l'attuazione della Misura n. 6, per gli interventi a favore di minori vittime di abuso/ maltrattamento accolti in strutture residenziali;

Dato atto delle convenzioni sottoscritte per il periodo 01.01.2016 - 31.05.2016 dall'A.T.S. di Brescia con gli Enti capofila dell'Accordo di Programma per la realizzazione dei piani di zona, secondo lo schema regionale, (allegati "A" - "B" - "C" - "D" - "E" - "F" - "G" - "H" - "I" - "L" - "M" - "N", composti ciascuno di n. 6 pagine, per un totale di n. 72 pagine), parti sostanziali e integranti del presente provvedimento, i cui originali sono agli atti dell'U.O. Famiglia Infanzia Età Evolutiva; Preso atto che sono pervenute dagli Ambiti Territoriali le rendicontazioni inerenti il periodo 01.01.2016 - 31.03.2016, per le quali sono state effettuate l'istruttoria e le verifiche, da parte degli uffici dell'A.T.S. competenti (U.O. Famiglia, Infanzia, Età Evolutiva e U.O. Programmazione Socio Sanitaria e Sociale Integrata);

Richiamata la Circolare Regionale n. 2 del 27.04.2015 della Direzione Generale Famiglia, Solidarietà Sociale e Volontariato, che ha definito le regole di gestione dei flussi informativi afferenti l'area A.S.S.I., inclusa la misura n. 6 "Comunità minori" ex D.G.R. n. 2942/2014, attraverso l'utilizzo del sistema informativo SMAF, finalizzato a garantire la puntuale rilevazione delle prestazioni erogate e la correttezza delle rendicontazioni trasmesse;



Rilevato che a conclusione della verifica delle rendicontazioni trasmesse dagli Ambiti Territoriali, è stato avviato a fine maggio in Regione Lombardia il flusso dei dati relativi per la seconda validazione, che non ha determinato correzioni;

Ritenuto pertanto di procedere alla liquidazione ed al pagamento dell'importo complessivo, pari a € 342.522,32 a favore degli Enti Capofila dei Comuni degli Ambiti Territoriali dell'A.T.S. di Brescia, relativi ai costi sostenuti per minori inseriti dall'Autorità Giudiziaria Minorile in strutture residenziali in situazioni di abuso, violenza, maltrattamento, nel periodo 01.01.2016 – 31.03.2016, come specificato nella tabella (allegato "O") parte sostanziale e integrante del presente provvedimento;

Stabilito che l'U.O. Famiglia Infanzia Età Evolutiva procederà al monitoraggio dei costi derivanti dal presente provvedimento;

Vista la proposta del Direttore del Dipartimento della Programmazione per l'Integrazione delle Prestazioni Sociosanitarie con quelle Sociali, Dott.ssa Fausta Podavitte;

Dato atto che la Responsabile dell'U.O. Famiglia Infanzia Età Evolutiva, Dott.ssa Adele Ferrari attesta, in qualità di Responsabile del procedimento, la regolarità tecnica del presente provvedimento;

Vista l'attestazione del Direttore del Servizio Risorse Economico – Finanziarie, Dott.ssa Lara Corini, in ordine alla regolarità contabile;

Verificato che la spesa oggetto del presente provvedimento non rientra nell'ambito di applicazione dell'art. 3 della L. n. 136/2010 (tracciabilità dei flussi finanziari);

Acquisiti i pareri del Direttore Sanitario f.f., Dr.ssa Siria Garattini, del Direttore Sociosanitario f.f., Dott.ssa Fausta Podavitte e del Direttore Amministrativo, Dott.ssa Teresa Foini che attesta, altresì, la legittimità del presente atto;

D E C R E T A

- a) di prendere atto delle convenzioni sottoscritte per il periodo 01.01.2016 – 31.05.2016 dall'A.T.S. di Brescia con gli Enti capofila dell'Accordo di Programma, per la realizzazione dei piani di zona, secondo lo schema regionale predisposto, inerenti la definizione dei rapporti giuridici ed economici derivanti dall'erogazione del contributo giornaliero di € 35,00 a sostegno delle rette che il comune è tenuto a pagare per i minori vittime di abuso, violenza, maltrattamento accolti in strutture residenziali a seguito di provvedimento dell'Autorità Giudiziaria Minorile, in attuazione della misura n.6 (allegati "A" - "B" - "C" - "D" - "E" - "F" - "G" - "H" - "I" - "L" - "M" - "N", composti ciascuno di n. 6 pagine, per un totale di n. 72 pagine), parti sostanziali e integranti del presente provvedimento, i cui originali sono agli atti dell'U.O. Famiglia Infanzia Età Evolutiva;
- b) di prendere atto che sono pervenute dagli Ambiti Territoriali le rendicontazioni inerenti l'attuazione della misura n. 6 "Comunità Minori" per il periodo 01.01.2016 – 31.03.2016, per le quali sono state effettuate le verifiche previste dagli uffici competenti (U.O. Famiglia, Infanzia, Età Evolutiva e U.O. Programmazione Socio Sanitaria e Sociale Integrata);
- c) di procedere, per le motivazioni in premessa specificate, all'esito delle verifiche effettuate con le modalità previste, alla liquidazione ed al pagamento di € 342.522,32 a favore degli Enti Capofila dei comuni degli Ambiti Territoriali dell'A.T.S. di Brescia relativi ai costi sostenuti per minori inseriti dall'Autorità Giudiziaria Minorile in strutture residenziali in situazioni di abuso, violenza, maltrattamento, nel periodo 01.01.2016 – 31.03.2016, come indicato nella tabella (allegato "O"), parte sostanziale e integrante del presente provvedimento, in attuazione della misura n. 6;



- d) di dare atto che il costo derivante dal presente provvedimento e indicato al precedente punto b), pari a complessivi € 342.522,32 sarà registrato nel bilancio 2016/Gestione A.S.S.I., al conto "Altre prestazioni servizi socio sanitari da pubblico", codice 43.01.366, e sarà gestito con il Programma di Spesa n. 20807/2016;
- e) di dare atto che il costo di cui al punto precedente, pari a complessivi € 342.522,32, trova copertura economica nell'assegnazione disposta con il Decreto regionale n. 1189/2016, nell'ambito delle risorse del Fondo Sanitario Regionale per le attività socio sanitarie integrate (A.S.S.I.);
- f) di attestare che contestualmente alla data di adozione del presente atto si provvede alla pubblicazione, a cura della U.O. Affari Generali, di cui agli articoli 26 e 27 del D.Lgs. n. 33/2013, nella sezione "Amministrazione Trasparente";
- g) di dare atto che il presente provvedimento è sottoposto al controllo del Collegio Sindacale, in conformità ai contenuti dell'art. 3-ter del D.Lgs. n. 502/1992 e ss.mm.ii. e dell'art. 12, comma 14, della L.R. n. 33/2009;
- h) di disporre, a cura della U.O. Affari Generali, la pubblicazione all'Albo on-line - sezione Pubblicità legale - ai sensi dell'art. 17, comma 6, della L.R. n. 33/2009 e dell'art. 32 della L. n. 69/2009, ed in conformità al D.Lgs. n. 196/2003 e secondo le modalità stabilite dalle relative specifiche tecniche.

Firmato digitalmente dal Direttore Generale
Dr. Carmelo Scarcella

SCHEMA REGIONALE DI CONVENZIONE PER LA DEFINIZIONE DEI RAPPORTI GIURIDICI ED ECONOMICI TRA ATS E COMUNI DERIVANTI DALL'ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI A FAVORE DEI MINORI VITTIME DI ABUSO/MALTRATTAMENTO/VIOLENZA ACCOLTI NELLE STRUTTURE RESIDENZIALI

TRA

L'**Agenzia di Tutela della Salute di Brescia** (di seguito ATS), con sede legale nel Comune di Brescia in viale Duca degli Abruzzi n. 15, codice fiscale e partita IVA 03775430980, nella persona del Direttore Generale dr. Carmelo Scarcella, nato a Brescia il 12.06.1956, domiciliato per la carica presso la sede della ATS

E

L' **Ente capofila dell'Accordo di Programma per la realizzazione del piano di zona Comune di Brescia** (di seguito denominato semplicemente "Ente"), codice fiscale e partita IVA 00761890177 nella persona dell'Assessore alle Politiche per la famiglia, la sanità e alle politiche giovanili avv. Felice Scalvini nato a ...*omissis*... il ...*omissis*..., munito di potere di rappresentanza e domiciliato per la carica in Brescia P.le della Repubblica, 1

PREMESSO

- che la d.g.r. 14 maggio 2013, n. 116 "Determinazioni in ordine all'istituzione del Fondo regionale a sostegno della famiglia e dei suoi componenti fragili: Atto di indirizzo" definisce le misure e le relative azioni cui dare prioritariamente attuazione, individuando tra queste, l'erogazione di un contributo alle Comunità che prendono in carico minori vittime di abuso/maltrattamento/violenza per garantire le prestazioni socio-sanitarie;
- che la d.g.r. 25 ottobre 2013 n. 856 ha individuato la misura di cui sopra tra gli interventi prioritari cui dare attuazione;
- che la d.g.r. 19 dicembre 2014 n. 2942 ha previsto di mantenere le stesse modalità operative di erogazione della Misura "Comunità per minori";
- che la d.g.r. 29 dicembre 2015 n. 4702 ha previsto il perseguimento di tale intervento sino al 30 maggio 2016 ovvero nelle more della sua ridefinizione a decorrere dal 1/6/2016 alla luce sia del DCPM 14/2/2001 sia del successivo DPCM 29/11/2011;
- che la stessa d.g.r. 29 dicembre 2015 n. 4702 ha previsto per tale misura un onere complessivo a livello regionale, da ripartire tra le ATS;

CONSIDERATO

che l'Ente capofila dell'Accordo di Programma per la realizzazione del piano di zona Comune di Brescia sottoscrive la presente convenzione per conto di tutti i Comuni afferenti all'Ambito territoriale (Comune di Brescia e Comune di Collebeato) al fine di facilitare il raccordo con l'Agenzia di Tutela della Salute di Brescia e il coordinamento delle attività derivanti dall'attuazione dei sopra citati provvedimenti regionali;**SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE**

Art. 1

Oggetto della convenzione

Oggetto della presente convenzione è la definizione dei rapporti giuridici ed economici derivanti dall'erogazione del contributo giornaliero di € 35,00 su fondo sociosanitario, quale remunerazione delle prestazioni sociosanitarie, interventi di carattere educativo, di assistenza alla persona e di accompagnamento nelle fasi processuali, per i minori accolti nelle strutture residenziali, a seguito di provvedimento dell'Autorità Giudiziaria Minorile, in quanto vittime di abuso, violenza e/o maltrattamento.

L'**ATS** e l'**Ente capofila** definiscono, con la presente convenzione, le modalità di collaborazione reciproca per l'attuazione dell'intervento regionale di cui alla d.g.r.25 ottobre 2013, n.856 e alla d.g.r. 19 dicembre 2014, n. 2942, con riferimento all' erogazione del suddetto contributo a favore dei Comuni dell'Ambito territoriale che lo richiederanno in applicazione delle citate delibere.

Art. 2

Soggetti Beneficiari

I Soggetti Beneficiari sono da individuarsi nei minori accolti presso le strutture di accoglienza residenziale, individuate nelle comunità educative, comunità familiari e alloggi per l'autonomia conformemente in esercizio, ai sensi della d.g.r 16 febbraio 2005 n. 20762 e del d.d.g. 15 febbraio 2010 n. 1254, a seguito di provvedimento di allontanamento dal nucleo familiare di origine disposto dall'Autorità giudiziaria minorile in quanto vittime di abuso, violenza e/o maltrattamento, che necessitano di interventi di cura, assistenza e recupero terapeutico.

Nel caso si sia reso necessario il collocamento del minore presso strutture residenziali ubicate sul territorio di altre Regioni, le stesse devono essere conformemente in esercizio secondo le disposizioni in vigore nella Regione di ubicazione.

Art. 3

Finalità della convenzione

La finalità della convenzione è quella di garantire un'adeguata presa in carico del minore e di ridurre i fattori di rischio, riconoscendo al Comune cui è stato affidato il minore, un contributo per le prestazioni di natura sociosanitaria e/o sanitaria erogate da professionalità specialistiche, nell'ambito del progetto educativo assistenziale individualizzato, e rendicontato dal Comune stesso.

Art. 4

Impegni e compiti dell'Ente capofila

L'**Ente capofila** garantisce le attività di coordinamento necessarie all'attuazione di quanto disposto dalla presente convenzione per conto di tutti i Comuni afferenti all'Ambito territoriale.
In particolare, si impegna a:

- assolvere direttamente, o con il concorso dei Comuni interessati, al debito informativo regionale denominato "Comunità per Minori" nei confronti della competente ATS nei tempi previsti dalla circolare regionale, dando atto che il debito informativo analitico costituisce lo strumento per la rendicontazione economica e che pertanto l'ATS non procederà alla remunerazione di quelle prestazioni non correttamente rendicontate. Con la rendicontazione nel flusso informativo denominato "Comunità per Minori", l'Ente attesta tra l'altro che il minore è accolto presso la comunità e che alla stessa viene regolarmente corrisposta la tariffa giornaliera prevista per l'accoglienza del minore;
- sottoscrivere la presente convenzione per conto dei Comuni afferenti all'Ambito territoriale;
- fornire all'ATS, ai fini dell'erogazione del contributo, la seguente documentazione comprovante la specifica situazione di ciascun minore rendicontato nel flusso informativo regionale "Comunità per Minori":
 - ✓ decreto dell'Autorità Giudiziaria Minorile e/o altri documenti in possesso del Comune attestante le condizioni che hanno determinato il collocamento in struttura residenziale;
 - ✓ il Progetto Educativo Individualizzato definito dalla struttura residenziale e condiviso dal Comune all'interno del quale siano chiaramente evidenziate le attività di natura sociosanitaria come sopra definite;
 - ✓ eventuale dichiarazione aggiuntiva comprovante le prestazioni di natura sociosanitaria e/o sanitaria erogate da professionalità specialistiche con onere a carico della struttura;
 - ✓ Progetto Quadro riferito al minore e alla sua famiglia dal quale si evinca l'ottica di corresponsabilità nella presa in carico del minore stesso;
- aggiornare trimestralmente l'ATS sull'attuazione del Piano Educativo Individualizzato;
- fornire all'ATS eventuali informazioni integrative di supporto all'istruttoria.

L'Ente capofila è responsabile di quanto dichiarato e trasmesso all'ATS.

Art. 5 Impegni e compiti dell'ATS

L' **ATS** si impegna a:

- verificare eventuali anomalie contenute nel flusso informativo regionale "Comunità per Minori" direttamente con l'Ente;
- verificare la coerenza della rendicontazione con la documentazione presentata a supporto della richiesta di contributo (decreto dell'Autorità Giudiziaria Minorile, relazione dei servizi sociali comunali, altra documentazione);
- verificare l'esistenza, per ciascun minore, del Piano Educativo Individualizzato con particolare riguardo agli interventi di carattere sociosanitario e/o sanitario necessari ai fini del percorso di recupero terapeutico del minore;
- verificare, attraverso l'Ente e/o il Comune, le effettive giornate di presenza del minore presso la struttura residenziale, così come rendicontato nel debito informativo regionale denominato "Comunità per Minori";
- chiedere all'Ente eventuale documentazione integrativa ai fini dell'istruttoria;
- concludere, per ogni periodo di rendicontazione di cui al successivo articolo 6, la fase di istruttoria entro 30 giorni dal ricevimento della documentazione;

- determinare il valore del contributo e liquidare l'importo spettante all'Ente a conclusione della fase di istruttoria e previo corretto assolvimento del debito informativo regionale.

Art. 6 Modalità di rendicontazione

La rendicontazione delle presenze andrà effettuata attraverso il flusso regionale denominato "Comunità per Minori".

Ciascun Comune direttamente, o attraverso l'Ente capofila, inoltra alla ATS i dati previsti dal flusso "Comunità per Minori" con cadenza trimestrale ovvero in tempo utile alle scadenze regionali previste per l'assolvimento del medesimo debito informativo.

Nel caso in cui due Comuni partecipino al pagamento della retta di uno stesso minore, il debito informativo relativo al flusso "Comunità per Minori" viene assolto da parte del Comune titolare della tutela, a cui verranno pertanto corrisposti per intero da parte dell'ATS i contributi previsti dalla presente convenzione. Sarà cura ed obbligo di tale Comune raccordarsi con gli altri Comuni interessati per la regolazione diretta di eventuali quote parti spettanti.

Art. 7 Le modalità di liquidazione del contributo

Le Parti danno atto che l'assolvimento del debito informativo regionale denominato "Comunità per Minori" e l'invio della relativa documentazione, a supporto dell'istruttoria da parte dell'ATS, costituisce condizione necessaria per la liquidazione del contributo regionale.

Nelle more della sottoscrizione della presente convenzione, la ATS provvede a riconoscere altresì le prestazioni erogate a far data dal 1/1/2016 dall'Ente, a condizione che le stesse siano state rese sulla base di quanto previsto dalla presente convenzione e debitamente rendicontate nel flusso informativo "Comunità per Minori".

Entro 30 giorni dal ricevimento della rendicontazione e della relativa documentazione, l'ATS dovrà completare la fase di istruttoria durante la quale potrà chiedere chiarimenti o integrazioni rispetto alla documentazione inviata dall'Ente, il quale è tenuto a fornire le informazioni richieste concordando con l'ATS i tempi della risposta.

Entro 60 giorni dal completamento della fase istruttoria, l'ATS provvederà a liquidare il corrispettivo all'Ente previa emissione di debita fattura od altro documento equivalente.

L'entità complessiva di quanto potrà essere riconosciuto dalla ATS all'Ente in attuazione della presente convenzione sarà compatibile e nei limiti del livello di risorse assegnato alla stessa ATS da parte della Regione Lombardia.

Il pagamento dovrà essere effettuato con le modalità previste dalla vigente normativa sul sistema di tesoreria unica (art. 35, commi 8-13 d.lgs n. 1/2012 e circolare della Ragioneria Generale dello Stato n. 11 del 24.03.2012) per gli enti che rientrano nel sistema. Per gli enti che non rientrano nel sistema di tesoreria unica il pagamento sarà effettuato su c/c bancario comunicato dall'Ente.

Art. 8
Durata della convenzione

La presente convenzione ha validità sino al 31/5/2016, con decorrenza dalla sottoscrizione, con possibilità di espresso rinnovo, sulla base della programmazione regionale.

Art. 9
Regime di riservatezza e protezione dei dati sensibili

Le parti, e per esse i relativi dipendenti e collaboratori, sono tenute ad osservare la massima riservatezza nei confronti di terzi non autorizzati in ordine a fatti, informazioni, cognizioni, documenti ed oggetti di natura riservata di cui vengano a conoscenza in virtù della presente convenzione.

Le parti si impegnano, per quanto di competenza, al rispetto della disciplina normativa in materia di trattamento dei dati personali.

Art. 10
Trattamento dati personali

Ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. n. 196/2003 l'ATS assume la qualifica di responsabile del trattamento per i dati trattati di titolarità dell'Ente capofila.

Titolare del trattamento è l'Ente capofila nella persona del legale rappresentante.

Responsabile del trattamento è l'ATS nella persona del Direttore Generale.

Il Responsabile del trattamento:

1. dichiara di essere consapevole che i dati che tratta nell'espletamento del servizio/incarico ricevuto sono dati personali e quindi, come tali, essi sono soggetti all'applicazione del Codice per la protezione dei dati personali;
2. si obbliga ad ottemperare agli obblighi previsti dal D.Lgs.196/2003 anche con riferimento alla disciplina ivi contenuta rispetto ai dati personali sensibili e giudiziari;
3. si impegna a nominare, ai sensi dell'art.30 del D.Lgs.196/2003, i soggetti incaricati del trattamento stesso e di impartire loro specifiche istruzioni relative al trattamento dei dati loro affidato;
4. si impegna a comunicare all'Ente capofila ogni eventuale affidamento a soggetti terzi di operazioni di trattamento di dati personali di cui è titolare l'Ente capofila, affinché quest'ultimo ai fini della legittimità del trattamento affidato, possa nominare tali soggetti terzi responsabili del trattamento;
5. si impegna a nominare ed indicare all'Ente capofila una persona fisica referente per la "protezione dei dati personali";
6. si impegna a relazionare annualmente sullo stato del trattamento dei dati personali e sulle misure di sicurezza adottate e si obbliga ad allertare immediatamente l'altra parte in caso di situazioni anomale o di emergenze;
7. consente l'accesso dell'altra parte contraente o di suo fiduciario al fine di effettuare verifiche periodiche in ordine alla modalità dei trattamenti ed all'applicazione delle norme di sicurezza adottate.

Eventuali specificazioni potranno essere declinate con apposito disciplinare allegato alla convenzione (per trattamento di dati sensibili o giudiziari o tipologie di flussi di dati particolarmente complessi) o lettera/linee guida del titolare.

Art. 11

Risoluzione della convenzione

Nel caso di inosservanza delle clausole della presente convenzione, la risoluzione della stessa si intende regolata dalle vigenti norme in materia di risoluzione del contratto, prevista dal Codice Civile.

Le parti possono recedere dalla presente convenzione mediante preavviso di tre mesi, da comunicare con lettera raccomandata con avviso di ricevimento all'altra parte.

Art. 12

Foro competente

Le parti interessate, concordano di definire in modo amichevole qualunque controversia che possa nascere dall'interpretazione e dall'esecuzione della presente convenzione. Per ogni controversia si elegge competente il Foro provinciale sede dell'ASL che sottoscrive la presente convenzione.

Art. 13

Norme di rinvio

Per quanto non espressamente disciplinato dalla presente convenzione, si rinvia alle disposizioni del Codice Civile.

Luogo e data, Brescia 27.05.2016

Letto, confermato e sottoscritto

Per l'ATS di Brescia

Il Direttore Generale
Dr. Carmelo Scarcella

Per l'Ente capofila

Il presidente dell'Assemblea dei Sindaci
Avv. Felice Scalvini

SCHEMA REGIONALE DI CONVENZIONE PER LA DEFINIZIONE DEI RAPPORTI GIURIDICI ED ECONOMICI TRA ATS E COMUNI DERIVANTI DALL'ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI A FAVORE DEI MINORI VITTIME DI ABUSO/MALTRATTAMENTO/VIOLENZA ACCOLTI NELLE STRUTTURE RESIDENZIALI

TRA

L'Agenzia di Tutela della Salute di Brescia (di seguito ATS), con sede legale nel Comune di Brescia in viale Duca degli Abruzzi n. 15, codice fiscale e partita IVA 03775430980, nella persona del Direttore Generale dr. Carmelo Scarcella, nato a Brescia il 12.06.1956, domiciliato per la carica presso la sede della ATS

E

L'Ente capofila dell'Accordo di Programma per la realizzazione del piano di zona Azienda Speciale Consortile "Ovest Solidale" (di seguito denominato semplicemente "Ente"), codice fiscale/partita IVA 02927940987 nella persona del sig Sciatti Arimando nato a ...*omissis*... il ...*omissis*..., residente nel Comune di ...*omissis*... Via ...*omissis*..., codice fiscale ...*omissis*... in qualità di legale rappresentante od altro soggetto munito di potere di rappresentanza

PREMESSO

- che la d.g.r. 14 maggio 2013, n. 116 "Determinazioni in ordine all'istituzione del Fondo regionale a sostegno della famiglia e dei suoi componenti fragili: Atto di indirizzo" definisce le misure e le relative azioni cui dare prioritariamente attuazione, individuando tra queste, l'erogazione di un contributo alle Comunità che prendono in carico minori vittime di abuso/maltrattamento/violenza per garantire le prestazioni socio-sanitarie;
- che la d.g.r. 25 ottobre 2013 n. 856 ha individuato la misura di cui sopra tra gli interventi prioritari cui dare attuazione;
- che la d.g.r. 19 dicembre 2014 n. 2942 ha previsto di mantenere le stesse modalità operative di erogazione della Misura "Comunità per minori";
- che la d.g.r. 29 dicembre 2015 n. 4702 ha previsto il perseguimento di tale intervento sino al 30 maggio 2016 ovvero nelle more della sua ridefinizione a decorrere dal 1/6/2016 alla luce sia del DCPM 14/2/2001 sia del successivo DPCM 29/11/2011;
- che la stessa d.g.r. 29 dicembre 2015 n. 4702 ha previsto per tale misura un onere complessivo a livello regionale, da ripartire tra le ATS;

CONSIDERATO

che l'Ente capofila dell'Accordo di Programma per la realizzazione del piano di zona (*Azienda Speciale Consortile Ovest Solidale*) sottoscrive la presente convenzione per conto di tutti i Comuni afferenti all'Ambito territoriale (Berlingo, Castegnato, Castel Mella, Cellatica, Gussago, Ome, Ospitaletto, Rodengo Saiano, Roncadelle, Torbole Casaglia, Travagliato) al fine di facilitare il raccordo con l'Agenzia di Tutela della Salute di Brescia e il coordinamento delle attività derivanti dall'attuazione dei sopra citati provvedimenti regionali;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1
Oggetto della convenzione

Oggetto della presente convenzione è la definizione dei rapporti giuridici ed economici derivanti dall'erogazione del contributo giornaliero di € 35,00 su fondo sociosanitario, quale remunerazione delle prestazioni sociosanitarie, interventi di carattere educativo, di assistenza alla persona e di accompagnamento nelle fasi processuali, per i minori accolti nelle strutture residenziali, a seguito di provvedimento dell'Autorità Giudiziaria Minorile, in quanto vittime di abuso, violenza e/o maltrattamento.

L'ATS e l'Ente capofila definiscono, con la presente convenzione, le modalità di collaborazione reciproca per l'attuazione dell'intervento regionale di cui alla d.g.r.25 ottobre 2013, n.856 e alla d.g.r. 19 dicembre 2014, n. 2942, con riferimento all' erogazione del suddetto contributo a favore dei Comuni dell'Ambito territoriale che lo richiederanno in applicazione delle citate delibere.

Art. 2
Soggetti Beneficiari

I Soggetti Beneficiari sono da individuarsi nei minori accolti presso le strutture di accoglienza residenziale, individuate nelle comunità educative, comunità familiari e alloggi per l'autonomia conformemente in esercizio, ai sensi della d.g.r 16 febbraio 2005 n. 20762 e del d.d.g. 15 febbraio 2010 n. 1254, a seguito di provvedimento di allontanamento dal nucleo familiare di origine disposto dall'Autorità giudiziaria minorile in quanto vittime di abuso, violenza e/o maltrattamento, che necessitano di interventi di cura, assistenza e recupero terapeutico.

Nel caso si sia reso necessario il collocamento del minore presso strutture residenziali ubicate sul territorio di altre Regioni, le stesse devono essere conformemente in esercizio secondo le disposizioni in vigore nella Regione di ubicazione.

Art. 3
Finalità della convenzione

La finalità della convenzione è quella di garantire un'adeguata presa in carico del minore e di ridurre i fattori di rischio, riconoscendo al Comune cui è stato affidato il minore, un contributo per le prestazioni di natura sociosanitaria e/o sanitaria erogate da professionalità specialistiche, nell'ambito del progetto educativo assistenziale individualizzato, e rendicontato dal Comune stesso.

Art. 4
Impegni e compiti dell'Ente capofila

L'Ente capofila garantisce le attività di coordinamento necessarie all'attuazione di quanto disposto dalla presente convenzione per conto di tutti i Comuni afferenti all'Ambito territoriale.
In particolare, si impegna a:

- assolvere direttamente, o con il concorso dei Comuni interessati, al debito informativo regionale denominato "Comunità per Minori" nei confronti della competente ATS nei tempi previsti dalla circolare regionale, dando atto che il debito informativo analitico costituisce lo strumento per la rendicontazione economica e che pertanto l'ATS non procederà alla remunerazione di quelle prestazioni non correttamente rendicontate. Con la rendicontazione nel flusso informativo denominato "Comunità per Minori", l'Ente attesta tra l'altro che il minore è accolto presso la comunità e che alla stessa viene regolarmente corrisposta la tariffa giornaliera prevista per l'accoglienza del minore;
- sottoscrivere la presente convenzione per conto dei Comuni afferenti all'Ambito territoriale;
- fornire all'ATS, ai fini dell'erogazione del contributo, la seguente documentazione comprovante la specifica situazione di ciascun minore rendicontato nel flusso informativo regionale "Comunità per Minori":
 - ✓ decreto dell'Autorità Giudiziaria Minorile e/o altri documenti in possesso del Comune attestante le condizioni che hanno determinato il collocamento in struttura residenziale;
 - ✓ il Progetto Educativo Individualizzato definito dalla struttura residenziale e condiviso dal Comune all'interno del quale siano chiaramente evidenziate le attività di natura sociosanitaria come sopra definite;
 - ✓ eventuale dichiarazione aggiuntiva comprovante le prestazioni di natura sociosanitaria e/o sanitaria erogate da professionalità specialistiche con onere a carico della struttura;
 - ✓ Progetto Quadro riferito al minore e alla sua famiglia dal quale si evinca l'ottica di corresponsabilità nella presa in carico del minore stesso;
- aggiornare trimestralmente l'ATS sull'attuazione del Piano Educativo Individualizzato;
- fornire all'ATS eventuali informazioni integrative di supporto all'istruttoria.

L'Ente capofila è responsabile di quanto dichiarato e trasmesso all'ATS.

Art. 5 Impegni e compiti dell'ATS

L' **ATS** si impegna a:

- verificare eventuali anomalie contenute nel flusso informativo regionale "Comunità per Minori" direttamente con l'Ente;
- verificare la coerenza della rendicontazione con la documentazione presentata a supporto della richiesta di contributo (decreto dell'Autorità Giudiziaria Minorile, relazione dei servizi sociali comunali, altra documentazione);
- verificare l'esistenza, per ciascun minore, del Piano Educativo Individualizzato con particolare riguardo agli interventi di carattere sociosanitario e/o sanitario necessari ai fini del percorso di recupero terapeutico del minore;
- verificare, attraverso l'Ente e/o il Comune, le effettive giornate di presenza del minore presso la struttura residenziale, così come rendicontato nel debito informativo regionale denominato "Comunità per Minori";
- chiedere all'Ente eventuale documentazione integrativa ai fini dell'istruttoria;
- concludere, per ogni periodo di rendicontazione di cui al successivo articolo 6, la fase di istruttoria entro 30 giorni dal ricevimento della documentazione;

- determinare il valore del contributo e liquidare l'importo spettante all'Ente a conclusione della fase di istruttoria e previo corretto assolvimento del debito informativo regionale.

Art. 6 Modalità di rendicontazione

La rendicontazione delle presenze andrà effettuata attraverso il flusso regionale denominato "Comunità per Minori".

Ciascun Comune direttamente, o attraverso l'Ente capofila, inoltra alla ATS i dati previsti dal flusso "Comunità per Minori" con cadenza trimestrale ovvero in tempo utile alle scadenze regionali previste per l'assolvimento del medesimo debito informativo.

Nel caso in cui due Comuni partecipino al pagamento della retta di uno stesso minore, il debito informativo relativo al flusso "Comunità per Minori" viene assolto da parte del Comune titolare della tutela, a cui verranno pertanto corrisposti per intero da parte dell'ATS i contributi previsti dalla presente convenzione. Sarà cura ed obbligo di tale Comune raccordarsi con gli altri Comuni interessati per la regolazione diretta di eventuali quote parti spettanti.

Art. 7 Le modalità di liquidazione del contributo

Le Parti danno atto che l'assolvimento del debito informativo regionale denominato "Comunità per Minori" e l'invio della relativa documentazione, a supporto dell'istruttoria da parte dell'ATS, costituisce condizione necessaria per la liquidazione del contributo regionale.

Nelle more della sottoscrizione della presente convenzione, la ATS provvede a riconoscere altresì le prestazioni erogate a far data dal 1/1/2016 dall'Ente, a condizione che le stesse siano state rese sulla base di quanto previsto dalla presente convenzione e debitamente rendicontate nel flusso informativo "Comunità per Minori".

Entro 30 giorni dal ricevimento della rendicontazione e della relativa documentazione, l'ATS dovrà completare la fase di istruttoria durante la quale potrà chiedere chiarimenti o integrazioni rispetto alla documentazione inviata dall'Ente, il quale è tenuto a fornire le informazioni richieste concordando con l'ATS i tempi della risposta.

Entro 60 giorni dal completamento della fase istruttoria, l'ATS provvederà a liquidare il corrispettivo all'Ente previa emissione di debita fattura od altro documento equivalente.

L'entità complessiva di quanto potrà essere riconosciuto dalla ATS all'Ente in attuazione della presente convenzione sarà compatibile e nei limiti del livello di risorse assegnato alla stessa ATS da parte della Regione Lombardia.

Il pagamento dovrà essere effettuato con le modalità previste dalla vigente normativa sul sistema di tesoreria unica (art. 35, commi 8-13 d.lgs n. 1/2012 e circolare della Ragioneria Generale dello Stato n. 11 del 24.03.2012) per gli enti che rientrano nel sistema. Per gli enti che non rientrano nel sistema di tesoreria unica il pagamento sarà effettuato su c/c bancario comunicato dall'Ente.

Art. 8
Durata della convenzione

La presente convenzione ha validità sino al 31/5/2016, con decorrenza dalla sottoscrizione, con possibilità di espresso rinnovo, sulla base della programmazione regionale.

Art. 9
Regime di riservatezza e protezione dei dati sensibili

Le parti, e per esse i relativi dipendenti e collaboratori, sono tenute ad osservare la massima riservatezza nei confronti di terzi non autorizzati in ordine a fatti, informazioni, cognizioni, documenti ed oggetti di natura riservata di cui vengano a conoscenza in virtù della presente convenzione.

Le parti si impegnano, per quanto di competenza, al rispetto della disciplina normativa in materia di trattamento dei dati personali.

Art. 10
Trattamento dati personali

Ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. n. 196/2003 l'ATS assume la qualifica di responsabile del trattamento per i dati trattati di titolarità dell'Ente capofila.

Titolare del trattamento è l'Ente capofila nella persona del legale rappresentante.

Responsabile del trattamento è l'ATS nella persona del Direttore Generale.

Il Responsabile del trattamento:

1. dichiara di essere consapevole che i dati che tratta nell'espletamento del servizio/incarico ricevuto sono dati personali e quindi, come tali, essi sono soggetti all'applicazione del Codice per la protezione dei dati personali;
2. si obbliga ad ottemperare agli obblighi previsti dal D.Lgs.196/2003 anche con riferimento alla disciplina ivi contenuta rispetto ai dati personali sensibili e giudiziari;
3. si impegna a nominare, ai sensi dell'art.30 del D.Lgs.196/2003, i soggetti incaricati del trattamento stesso e di impartire loro specifiche istruzioni relative al trattamento dei dati loro affidato;
4. si impegna a comunicare all'Ente capofila ogni eventuale affidamento a soggetti terzi di operazioni di trattamento di dati personali di cui è titolare l'Ente capofila, affinché quest'ultimo ai fini della legittimità del trattamento affidato, possa nominare tali soggetti terzi responsabili del trattamento;
5. si impegna a nominare ed indicare all'Ente capofila una persona fisica referente per la "protezione dei dati personali";
6. si impegna a relazionare annualmente sullo stato del trattamento dei dati personali e sulle misure di sicurezza adottate e si obbliga ad allertare immediatamente l'altra parte in caso di situazioni anomale o di emergenze;
7. consente l'accesso dell'altra parte contraente o di suo fiduciario al fine di effettuare verifiche periodiche in ordine alla modalità dei trattamenti ed all'applicazione delle norme di sicurezza adottate.

Eventuali specificazioni potranno essere declinate con apposito disciplinare allegato alla convenzione (per trattamento di dati sensibili o giudiziari o tipologie di flussi di dati particolarmente complessi) o lettera/linee guida del titolare.

Art. 11
Risoluzione della convenzione

Nel caso di inosservanza delle clausole della presente convenzione, la risoluzione della stessa si intende regolata dalle vigenti norme in materia di risoluzione del contratto, prevista dal Codice Civile.

Le parti possono recedere dalla presente convenzione mediante preavviso di tre mesi, da comunicare con lettera raccomandata con avviso di ricevimento all'altra parte.

Art. 12
Foro competente

Le parti interessate, concordano di definire in modo amichevole qualunque controversia che possa nascere dall'interpretazione e dall'esecuzione della presente convenzione. Per ogni controversia si elegge competente il Foro provinciale sede dell'ASL che sottoscrive la presente convenzione.

Art. 13
Norme di rinvio

Per quanto non espressamente disciplinato dalla presente convenzione, si rinvia alle disposizioni del Codice Civile.

Luogo e data, 26.04.2016

Letto, confermato e sottoscritto

Per l'ATS di Brescia

Il Direttore Generale
Dr. Carmelo Scarcella

Per l'Ente capofila

Il Direttore
Dott. Armando Sciatti

SCHEMA REGIONALE DI CONVENZIONE PER LA DEFINIZIONE DEI RAPPORTI GIURIDICI ED ECONOMICI TRA ATS E COMUNI DERIVANTI DALL'ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI A FAVORE DEI MINORI VITTIME DI ABUSO/MALTRATTAMENTO/VIOLENZA ACCOLTI NELLE STRUTTURE RESIDENZIALI

TRA

L'**Agenzia di Tutela della Salute di Brescia** (di seguito ATS), con sede legale nel Comune di Brescia in viale Duca degli Abruzzi n. 15, codice fiscale e partita IVA 03775430980, nella persona del Direttore Generale dr. Carmelo Scarcella, nato a Brescia il 12.06.1956, domiciliato per la carica presso la sede della ATS

E

L' **Ente capofila dell'Accordo di Programma per la realizzazione del piano di zona Azienda Speciale Consortile per i servizi alla persona Ambito 3 Brescia est** (di seguito denominato semplicemente "Ente capofila") codice fiscale e partita IVA 02803260989 nella persona della Presidente Dott.ssa Carla Ferrari Aggradi domiciliato per la carica in Rezzato P.zza Vantini, 21

PREMESSO

- che la d.g.r. 14 maggio 2013, n. 116 "Determinazioni in ordine all'istituzione del Fondo regionale a sostegno della famiglia e dei suoi componenti fragili: Atto di indirizzo" definisce le misure e le relative azioni cui dare prioritariamente attuazione, individuando tra queste, l'erogazione di un contributo alle Comunità che prendono in carico minori vittime di abuso/maltrattamento/violenza per garantire le prestazioni socio-sanitarie;
- che la d.g.r. 25 ottobre 2013 n. 856 ha individuato la misura di cui sopra tra gli interventi prioritari cui dare attuazione;
- che la d.g.r. 19 dicembre 2014 n. 2942 ha previsto di mantenere le stesse modalità operative di erogazione della Misura "Comunità per minori";
- che la d.g.r. 29 dicembre 2015 n. 4702 ha previsto il perseguimento di tale intervento sino al 30 maggio 2016 ovvero nelle more della sua ridefinizione a decorrere dal 1/6/2016 alla luce sia del DCPM 14/2/2001 sia del successivo DPCM 29/11/2011;
- che la stessa d.g.r. 29 dicembre 2015 n. 4702 ha previsto per tale misura un onere complessivo a livello regionale, da ripartire tra le ATS;

CONSIDERATO

che l'Ente capofila dell'Accordo di Programma per la realizzazione del piano di zona **Azienda Speciale Consortile per i servizi alla persona Ambito 3 Brescia Est** sottoscrive la presente convenzione per conto di tutti i Comuni afferenti all'Ambito territoriale Azzano Mella, Borgosatollo, Botticino, Capriano del Colle, Castenedolo, Flero, Mazzano, Montirone, Nuvolento, Nuvolera, Poncarale, Rezzato, San Zeno Naviglio al fine di facilitare il raccordo con l'Agenzia di Tutela della Salute di Brescia e il coordinamento delle attività derivanti dall'attuazione dei sopra citati provvedimenti regionali;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1

Oggetto della convenzione

Oggetto della presente convenzione è la definizione dei rapporti giuridici ed economici derivanti dall'erogazione del contributo giornaliero di € 35,00 su fondo sociosanitario, quale remunerazione delle prestazioni sociosanitarie, interventi di carattere educativo, di assistenza alla persona e di accompagnamento nelle fasi processuali, per i minori accolti nelle strutture residenziali, a seguito di provvedimento dell'Autorità Giudiziaria Minorile, in quanto vittime di abuso, violenza e/o maltrattamento.

L'**ATS** e l'**Ente capofila** definiscono, con la presente convenzione, le modalità di collaborazione reciproca per l'attuazione dell'intervento regionale di cui alla d.g.r.25 ottobre 2013, n.856 e alla d.g.r. 19 dicembre 2014, n. 2942, con riferimento all' erogazione del suddetto contributo a favore dei Comuni dell'Ambito territoriale che lo richiederanno in applicazione delle citate delibere.

Art. 2

Soggetti Beneficiari

I Soggetti Beneficiari sono da individuarsi nei minori accolti presso le strutture di accoglienza residenziale, individuate nelle comunità educative, comunità familiari e alloggi per l'autonomia conformemente in esercizio, ai sensi della d.g.r 16 febbraio 2005 n. 20762 e del d.d.g. 15 febbraio 2010 n. 1254, a seguito di provvedimento di allontanamento dal nucleo familiare di origine disposto dall'Autorità giudiziaria minorile in quanto vittime di abuso, violenza e/o maltrattamento, che necessitano di interventi di cura, assistenza e recupero terapeutico.

Nel caso si sia reso necessario il collocamento del minore presso strutture residenziali ubicate sul territorio di altre Regioni, le stesse devono essere conformemente in esercizio secondo le disposizioni in vigore nella Regione di ubicazione.

Art. 3

Finalità della convenzione

La finalità della convenzione è quella di garantire un'adeguata presa in carico del minore e di ridurre i fattori di rischio, riconoscendo al Comune cui è stato affidato il minore, un contributo per le prestazioni di natura sociosanitaria e/o sanitaria erogate da professionalità specialistiche, nell'ambito del progetto educativo assistenziale individualizzato, e rendicontato dal Comune stesso.

Art. 4

Impegni e compiti dell'Ente capofila

L'**Ente capofila** garantisce le attività di coordinamento necessarie all'attuazione di quanto disposto dalla presente convenzione per conto di tutti i Comuni afferenti all'Ambito territoriale. In particolare, si impegna a:

- assolvere direttamente, o con il concorso dei Comuni interessati, al debito informativo regionale denominato "Comunità per Minori" nei confronti della competente ATS nei tempi previsti dalla circolare regionale, dando atto che il debito informativo analitico costituisce lo strumento per la rendicontazione economica e che pertanto l'ATS non procederà alla remunerazione di quelle prestazioni non correttamente rendicontate. Con la rendicontazione nel flusso informativo denominato "Comunità per Minori", l'Ente attesta tra l'altro che il minore è accolto presso la comunità e che alla stessa viene regolarmente corrisposta la tariffa giornaliera prevista per l'accoglienza del minore;
- sottoscrivere la presente convenzione per conto dei Comuni afferenti all'Ambito territoriale;
- fornire all'ATS, ai fini dell'erogazione del contributo, la seguente documentazione comprovante la specifica situazione di ciascun minore rendicontato nel flusso informativo regionale "Comunità per Minori":
 - ✓ decreto dell'Autorità Giudiziaria Minorile e/o altri documenti in possesso del Comune attestante le condizioni che hanno determinato il collocamento in struttura residenziale;
 - ✓ il Progetto Educativo Individualizzato definito dalla struttura residenziale e condiviso dal Comune all'interno del quale siano chiaramente evidenziate le attività di natura sociosanitaria come sopra definite;
 - ✓ eventuale dichiarazione aggiuntiva comprovante le prestazioni di natura sociosanitaria e/o sanitaria erogate da professionalità specialistiche con onere a carico della struttura;
 - ✓ Progetto Quadro riferito al minore e alla sua famiglia dal quale si evinca l'ottica di corresponsabilità nella presa in carico del minore stesso;
- aggiornare trimestralmente l'ATS sull'attuazione del Piano Educativo Individualizzato;
- fornire all'ATS eventuali informazioni integrative di supporto all'istruttoria.

L'Ente capofila è responsabile di quanto dichiarato e trasmesso all'ATS.

Art. 5 Impegni e compiti dell'ATS

L' **ATS** si impegna a:

- verificare eventuali anomalie contenute nel flusso informativo regionale "Comunità per Minori" direttamente con l'Ente;
- verificare la coerenza della rendicontazione con la documentazione presentata a supporto della richiesta di contributo (decreto dell'Autorità Giudiziaria Minorile, relazione dei servizi sociali comunali, altra documentazione);
- verificare l'esistenza, per ciascun minore, del Piano Educativo Individualizzato con particolare riguardo agli interventi di carattere sociosanitario e/o sanitario necessari ai fini del percorso di recupero terapeutico del minore;
- verificare, attraverso l'Ente e/o il Comune, le effettive giornate di presenza del minore presso la struttura residenziale, così come rendicontato nel debito informativo regionale denominato "Comunità per Minori";
- chiedere all'Ente eventuale documentazione integrativa ai fini dell'istruttoria;
- concludere, per ogni periodo di rendicontazione di cui al successivo articolo 6, la fase di istruttoria entro 30 giorni dal ricevimento della documentazione;

- determinare il valore del contributo e liquidare l'importo spettante all'Ente a conclusione della fase di istruttoria e previo corretto assolvimento del debito informativo regionale.

Art. 6 Modalità di rendicontazione

La rendicontazione delle presenze andrà effettuata attraverso il flusso regionale denominato "Comunità per Minori".

Ciascun Comune direttamente, o attraverso l'Ente capofila, inoltra alla ATS i dati previsti dal flusso "Comunità per Minori" con cadenza trimestrale ovvero in tempo utile alle scadenze regionali previste per l'assolvimento del medesimo debito informativo.

Nel caso in cui due Comuni partecipino al pagamento della retta di uno stesso minore, il debito informativo relativo al flusso "Comunità per Minori" viene assolto da parte del Comune titolare della tutela, a cui verranno pertanto corrisposti per intero da parte dell'ATS i contributi previsti dalla presente convenzione. Sarà cura ed obbligo di tale Comune raccordarsi con gli altri Comuni interessati per la regolazione diretta di eventuali quote parti spettanti.

Art. 7 Le modalità di liquidazione del contributo

Le Parti danno atto che l'assolvimento del debito informativo regionale denominato "Comunità per Minori" e l'invio della relativa documentazione, a supporto dell'istruttoria da parte dell'ATS, costituisce condizione necessaria per la liquidazione del contributo regionale.

Nelle more della sottoscrizione della presente convenzione, la ATS provvede a riconoscere altresì le prestazioni erogate a far data dal 1/1/2016 dall'Ente, a condizione che le stesse siano state rese sulla base di quanto previsto dalla presente convenzione e debitamente rendicontate nel flusso informativo "Comunità per Minori".

Entro 30 giorni dal ricevimento della rendicontazione e della relativa documentazione, l'ATS dovrà completare la fase di istruttoria durante la quale potrà chiedere chiarimenti o integrazioni rispetto alla documentazione inviata dall'Ente, il quale è tenuto a fornire le informazioni richieste concordando con l'ATS i tempi della risposta.

Entro 60 giorni dal completamento della fase istruttoria, l'ATS provvederà a liquidare il corrispettivo all'Ente previa emissione di debita fattura od altro documento equivalente.

L'entità complessiva di quanto potrà essere riconosciuto dalla ATS all'Ente in attuazione della presente convenzione sarà compatibile e nei limiti del livello di risorse assegnato alla stessa ATS da parte della Regione Lombardia.

Il pagamento dovrà essere effettuato con le modalità previste dalla vigente normativa sul sistema di tesoreria unica (art. 35, commi 8-13 d.lgs n. 1/2012 e circolare della Ragioneria Generale dello Stato n. 11 del 24.03.2012) per gli enti che rientrano nel sistema. Per gli enti che non rientrano nel sistema di tesoreria unica il pagamento sarà effettuato su c/c bancario comunicato dall'Ente.

Art. 8
Durata della convenzione

La presente convenzione ha validità sino al 31/5/2016, con decorrenza dalla sottoscrizione, con possibilità di espresso rinnovo, sulla base della programmazione regionale.

Art. 9
Regime di riservatezza e protezione dei dati sensibili

Le parti, e per esse i relativi dipendenti e collaboratori, sono tenute ad osservare la massima riservatezza nei confronti di terzi non autorizzati in ordine a fatti, informazioni, cognizioni, documenti ed oggetti di natura riservata di cui vengano a conoscenza in virtù della presente convenzione.

Le parti si impegnano, per quanto di competenza, al rispetto della disciplina normativa in materia di trattamento dei dati personali.

Art. 10
Trattamento dati personali

Ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. n. 196/2003 l'ATS assume la qualifica di responsabile del trattamento per i dati trattati di titolarità dell'Ente capofila.

Titolare del trattamento è l'Ente capofila nella persona del legale rappresentante.

Responsabile del trattamento è l'ATS nella persona del Direttore Generale.

Il Responsabile del trattamento:

1. dichiara di essere consapevole che i dati che tratta nell'espletamento del servizio/incarico ricevuto sono dati personali e quindi, come tali, essi sono soggetti all'applicazione del Codice per la protezione dei dati personali;
2. si obbliga ad ottemperare agli obblighi previsti dal D.Lgs.196/2003 anche con riferimento alla disciplina ivi contenuta rispetto ai dati personali sensibili e giudiziari;
3. si impegna a nominare, ai sensi dell'art.30 del D.Lgs.196/2003, i soggetti incaricati del trattamento stesso e di impartire loro specifiche istruzioni relative al trattamento dei dati loro affidato;
4. si impegna a comunicare all'Ente capofila ogni eventuale affidamento a soggetti terzi di operazioni di trattamento di dati personali di cui è titolare l'Ente capofila, affinché quest'ultimo ai fini della legittimità del trattamento affidato, possa nominare tali soggetti terzi responsabili del trattamento;
5. si impegna a nominare ed indicare all'Ente capofila una persona fisica referente per la "protezione dei dati personali";
6. si impegna a relazionare annualmente sullo stato del trattamento dei dati personali e sulle misure di sicurezza adottate e si obbliga ad allertare immediatamente l'altra parte in caso di situazioni anomale o di emergenze;
7. consente l'accesso dell'altra parte contraente o di suo fiduciario al fine di effettuare verifiche periodiche in ordine alla modalità dei trattamenti ed all'applicazione delle norme di sicurezza adottate.

Eventuali specificazioni potranno essere declinate con apposito disciplinare allegato alla convenzione (per trattamento di dati sensibili o giudiziari o tipologie di flussi di dati particolarmente complessi) o lettera/linee guida del titolare.

Art. 11

Risoluzione della convenzione

Nel caso di inosservanza delle clausole della presente convenzione, la risoluzione della stessa si intende regolata dalle vigenti norme in materia di risoluzione del contratto, prevista dal Codice Civile.

Le parti possono recedere dalla presente convenzione mediante preavviso di tre mesi, da comunicare con lettera raccomandata con avviso di ricevimento all'altra parte.

Art. 12

Foro competente

Le parti interessate, concordano di definire in modo amichevole qualunque controversia che possa nascere dall'interpretazione e dall'esecuzione della presente convenzione. Per ogni controversia si elegge competente il Foro provinciale sede dell'ASL che sottoscrive la presente convenzione.

Art. 13

Norme di rinvio

Per quanto non espressamente disciplinato dalla presente convenzione, si rinvia alle disposizioni del Codice Civile.

Brescia, 28/04/2016

Letto, confermato e sottoscritto

Per l'ATS di Brescia

Il Direttore Generale
Dr. Carmelo Scarcella

Per l'Ente capofila

La Presidente
Dott.ssa Carla Ferrari Aggradi

**CONVENZIONE PER LA DEFINIZIONE DEI RAPPORTI GIURIDICI ED ECONOMICI TRA ATS
E COMUNI DERIVANTI DALL'ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI A FAVORE DEI MINORI
VITTIME DI ABUSO/MALTRATTAMENTO/VIOLENZA ACCOLTI NELLE
STRUTTURE RESIDENZIALI**

TRA

L'**Agenzia di Tutela della Salute di Brescia** (di seguito ATS), con sede legale nel Comune di Brescia in viale Duca degli Abruzzi n. 15, codice fiscale e partita IVA 03775430980, nella persona del Direttore Generale dr. Carmelo Scarcella, nato a Brescia il 12.06.1956, domiciliato per la carica presso la sede della ATS

E

L' **Ente capofila dell'Accordo di Programma per la realizzazione del Piano di Zona Comunità Montana di Valle Trompia** (di seguito denominato semplicemente "Ente"), codice fiscale 83001710173, nella persona del Presidente arch. Massimo Ottelli nato a ...*omissis*... il ...*omissis*..., domiciliato per la carica presso l'Ente, in qualità di legale rappresentante

PREMESSO

- che la d.g.r. 14 maggio 2013, n. 116 "Determinazioni in ordine all'istituzione del Fondo regionale a sostegno della famiglia e dei suoi componenti fragili: Atto di indirizzo" definisce le misure e le relative azioni cui dare prioritariamente attuazione, individuando tra queste, l'erogazione di un contributo alle Comunità che prendono in carico minori vittime di abuso/maltrattamento/violenza per garantire le prestazioni socio-sanitarie;
- che la d.g.r. 25 ottobre 2013 n. 856 ha individuato la misura di cui sopra tra gli interventi prioritari cui dare attuazione;
- che la d.g.r. 19 dicembre 2014 n. 2942 ha previsto di mantenere le stesse modalità operative di erogazione della Misura "Comunità per minori";
- che la d.g.r. 29 dicembre 2015 n. 4702 ha previsto il perseguimento di tale intervento sino al 30 maggio 2016 ovvero nelle more della sua ridefinizione a decorrere dal 1/6/2016 alla luce sia del DCPM 14/2/2001 sia del successivo DPCM 29/11/2011;
- che la stessa d.g.r. 29 dicembre 2015 n. 4702 ha previsto per tale misura un onere complessivo a livello regionale, da ripartire tra le ATS;

CONSIDERATO

che l'Ente capofila dell'Accordo di Programma per la realizzazione del Piano di Zona Comunità Montana di Valle Trompia sottoscrive la presente convenzione per conto di tutti i Comuni afferenti all'Ambito territoriale (Bovegno, Bovezzo, Brione, Caino, Collio VT, Concesio, Gardone Val Trompia, Irma, Lodrino, Lumezzane, Marcheno, Marmentino, Nave, Pezzaze, Polaveno, Sarezzo, Tavernole sul Mella, Villa Carcina) al fine di facilitare il raccordo con l'Agenzia di Tutela della Salute di Brescia e il coordinamento delle attività

derivanti dall'attuazione dei sopra citati provvedimenti regionali, secondo quanto stabilito dall'Assemblea dei Sindaci della Valle Trompia nella seduta del 30 maggio 2016;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1

Oggetto della convenzione

Oggetto della presente convenzione è la definizione dei rapporti giuridici ed economici derivanti dall'erogazione del contributo giornaliero di € 35,00 su fondo sociosanitario, quale remunerazione delle prestazioni sociosanitarie, interventi di carattere educativo, di assistenza alla persona e di accompagnamento nelle fasi processuali, per i minori accolti nelle strutture residenziali, a seguito di provvedimento dell'Autorità Giudiziaria Minorile, in quanto vittime di abuso, violenza e/o maltrattamento.

L'**ATS** e l'**Ente capofila** definiscono, con la presente convenzione, le modalità di collaborazione reciproca per l'attuazione dell'intervento regionale di cui alla d.g.r.25 ottobre 2013, n.856 e alla d.g.r. 19 dicembre 2014, n. 2942, con riferimento all'erogazione del suddetto contributo a favore dei Comuni dell'Ambito territoriale che lo richiederanno in applicazione delle citate delibere.

Art. 2

Soggetti Beneficiari

I Soggetti Beneficiari sono da individuarsi nei minori accolti presso le strutture di accoglienza residenziale, individuate nelle comunità educative, comunità familiari e alloggi per l'autonomia conformemente in esercizio, ai sensi della d.g.r 16 febbraio 2005 n. 20762 e del d.d.g. 15 febbraio 2010 n. 1254, a seguito di provvedimento di allontanamento dal nucleo familiare di origine disposto dall'Autorità giudiziaria minorile in quanto vittime di abuso, violenza e/o maltrattamento, che necessitano di interventi di cura, assistenza e recupero terapeutico.

Nel caso si sia reso necessario il collocamento del minore presso strutture residenziali ubicate sul territorio di altre Regioni, le stesse devono essere conformemente in esercizio secondo le disposizioni in vigore nella Regione di ubicazione.

Art. 3

Finalità della convenzione

La finalità della convenzione è quella di garantire un'adeguata presa in carico del minore e di ridurre i fattori di rischio, riconoscendo al Comune cui è stato affidato il minore, un contributo per le prestazioni di natura sociosanitaria e/o sanitaria erogate da professionalità specialistiche, nell'ambito del progetto educativo assistenziale individualizzato, e rendicontato dal Comune stesso.

Art. 4

Impegni e compiti dell'Ente capofila

L'**Ente capofila** garantisce le attività di coordinamento necessarie all'attuazione di quanto disposto dalla presente convenzione per conto di tutti i Comuni afferenti all'Ambito

territoriale. In particolare, si impegna a:

- assolvere direttamente, o con il concorso dei Comuni interessati, al debito informativo regionale denominato "Comunità per Minori" nei confronti della competente ATS nei tempi previsti dalla circolare regionale, dando atto che il debito informativo analitico costituisce lo strumento per la rendicontazione economica e che pertanto l'ATS non procederà alla remunerazione di quelle prestazioni non correttamente rendicontate. Con la rendicontazione nel flusso informativo denominato "Comunità per Minori", l'Ente attesta tra l'altro che il minore è accolto presso la comunità e che alla stessa viene regolarmente corrisposta la tariffa giornaliera prevista per l'accoglienza del minore;
- sottoscrivere la presente convenzione per conto dei Comuni afferenti all'Ambito territoriale;
- fornire all'ATS, ai fini dell'erogazione del contributo, la seguente documentazione comprovante la specifica situazione di ciascun minore rendicontato nel flusso informativo regionale "Comunità per Minori":
 - ✓ decreto dell'Autorità Giudiziaria Minorile e/o altri documenti in possesso del Comune attestante le condizioni che hanno determinato il collocamento in struttura residenziale;
 - ✓ il Progetto Educativo Individualizzato definito dalla struttura residenziale e condiviso dal Comune all'interno del quale siano chiaramente evidenziate le attività di natura sociosanitaria come sopra definite;
 - ✓ eventuale dichiarazione aggiuntiva comprovante le prestazioni di natura sociosanitaria e/o sanitaria erogate da professionalità specialistiche con onere a carico della struttura;
 - ✓ Progetto Quadro riferito al minore e alla sua famiglia dal quale si evinca l'ottica di corresponsabilità nella presa in carico del minore stesso;
- aggiornare trimestralmente l'ATS sull'attuazione del Piano Educativo Individualizzato;
- fornire all'ATS eventuali informazioni integrative di supporto all'istruttoria.

L'Ente capofila è responsabile di quanto dichiarato e trasmesso all'ATS.

Art. 5 Impegni e compiti dell'ATS

L' **ATS** si impegna a:

- verificare eventuali anomalie contenute nel flusso informativo regionale "Comunità per Minori" direttamente con l'Ente;
- verificare la coerenza della rendicontazione con la documentazione presentata a supporto della richiesta di contributo (decreto dell'Autorità Giudiziaria Minorile, relazione dei servizi sociali comunali, altra documentazione);
- verificare l'esistenza, per ciascun minore, del Piano Educativo Individualizzato con particolare riguardo agli interventi di carattere sociosanitario e/o sanitario necessari ai fini del percorso di recupero terapeutico del minore;
- verificare, attraverso l'Ente e/o il Comune, le effettive giornate di presenza del minore presso la struttura residenziale, così come rendicontato nel debito informativo regionale denominato "Comunità per Minori";

- chiedere all'Ente eventuale documentazione integrativa ai fini dell'istruttoria;
- concludere, per ogni periodo di rendicontazione di cui al successivo articolo 6, la fase di istruttoria entro 30 giorni dal ricevimento della documentazione;
- determinare il valore del contributo e liquidare l'importo spettante all'Ente a conclusione della fase di istruttoria e previo corretto assolvimento del debito informativo regionale.

Art. 6

Modalità di rendicontazione

La rendicontazione delle presenze andrà effettuata attraverso il flusso regionale denominato "Comunità per Minori".

Ciascun Comune direttamente, o attraverso l'Ente capofila, inoltra alla ATS i dati previsti dal flusso "Comunità per Minori" con cadenza trimestrale ovvero in tempo utile alle scadenze regionali previste per l'assolvimento del medesimo debito informativo.

Nel caso in cui due Comuni partecipino al pagamento della retta di uno stesso minore, il debito informativo relativo al flusso "Comunità per Minori" viene assolto da parte del Comune titolare della tutela, a cui verranno pertanto corrisposti per intero da parte dell'ATS i contributi previsti dalla presente convenzione. Sarà cura ed obbligo di tale Comune raccordarsi con gli altri Comuni interessati per la regolazione diretta di eventuali quote parti spettanti.

Art. 7

Le modalità di liquidazione del contributo

Le Parti danno atto che l'assolvimento del debito informativo regionale denominato "Comunità per Minori" e l'invio della relativa documentazione, a supporto dell'istruttoria da parte dell'ATS, costituisce condizione necessaria per la liquidazione del contributo regionale.

Nelle more della sottoscrizione della presente convenzione, la ATS provvede a riconoscere altresì le prestazioni erogate a far data dal 1/1/2016 dall'Ente, a condizione che le stesse siano state rese sulla base di quanto previsto dalla presente convenzione e debitamente rendicontate nel flusso informativo "Comunità per Minori".

Entro 30 giorni dal ricevimento della rendicontazione e della relativa documentazione, l'ATS dovrà completare la fase di istruttoria durante la quale potrà chiedere chiarimenti o integrazioni rispetto alla documentazione inviata dall'Ente, il quale è tenuto a fornire le informazioni richieste concordando con l'ATS i tempi della risposta.

Entro 60 giorni dal completamento della fase istruttoria, l'ATS provvederà a liquidare il corrispettivo all'Ente previa emissione di debita fattura od altro documento equivalente.

L'entità complessiva di quanto potrà essere riconosciuto dalla ATS all'Ente in attuazione della presente convenzione sarà compatibile e nei limiti del livello di risorse assegnato alla stessa ATS da parte della Regione Lombardia.

Il pagamento dovrà essere effettuato con le modalità previste dalla vigente normativa sul sistema di tesoreria unica (art. 35, commi 8-13 d.lgs n. 1/2012 e circolare della Ragioneria Generale dello Stato n. 11 del 24.03.2012) per gli enti che rientrano nel sistema. Per gli enti che non rientrano nel sistema di tesoreria unica il pagamento sarà effettuato su c/c bancario comunicato dall'Ente.

Art. 8 Durata della convenzione

La presente convenzione ha validità sino al 31/5/2016, con decorrenza dalla sottoscrizione, con possibilità di espresso rinnovo, sulla base della programmazione regionale.

Art. 9 Regime di riservatezza e protezione dei dati sensibili

Le parti, e per esse i relativi dipendenti e collaboratori, sono tenute ad osservare la massima riservatezza nei confronti di terzi non autorizzati in ordine a fatti, informazioni, cognizioni, documenti ed oggetti di natura riservata di cui vengano a conoscenza in virtù della presente convenzione.

Le parti si impegnano, per quanto di competenza, al rispetto della disciplina normativa in materia di trattamento dei dati personali.

Art. 10 Trattamento dati personali

Ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. n. 196/2003 l'ATS assume la qualifica di responsabile del trattamento per i dati trattati di titolarità dell'Ente capofila.

Titolare del trattamento è l'Ente capofila nella persona del legale rappresentante.

Responsabile del trattamento è l'ATS nella persona del Direttore Generale.

Il Responsabile del trattamento:

1. dichiara di essere consapevole che i dati che tratta nell'espletamento del servizio/incarico ricevuto sono dati personali e quindi, come tali, essi sono soggetti all'applicazione del Codice per la protezione dei dati personali;
2. si obbliga ad ottemperare agli obblighi previsti dal D.Lgs.196/2003 anche con riferimento alla disciplina ivi contenuta rispetto ai dati personali sensibili e giudiziari;
3. si impegna a nominare, ai sensi dell'art.30 del D.Lgs.196/2003, i soggetti incaricati del trattamento stesso e di impartire loro specifiche istruzioni relative al trattamento dei dati loro affidato;
4. si impegna a comunicare all'Ente capofila ogni eventuale affidamento a soggetti terzi di operazioni di trattamento di dati personali di cui è titolare l'Ente capofila, affinché quest'ultimo ai fini della legittimità del trattamento affidato, possa nominare tali soggetti terzi responsabili del trattamento;
5. si impegna a nominare ed indicare all'Ente capofila una persona fisica referente per la "protezione dei dati personali";

6. si impegna a relazionare annualmente sullo stato del trattamento dei dati personali e sulle misure di sicurezza adottate e si obbliga ad allertare immediatamente l'altra parte in caso di situazioni anomale o di emergenze;
7. consente l'accesso dell'altra parte contraente o di suo fiduciario al fine di effettuare verifiche periodiche in ordine alla modalità dei trattamenti ed all'applicazione delle norme di sicurezza adottate.

Eventuali specificazioni potranno essere declinate con apposito disciplinare allegato alla convenzione (per trattamento di dati sensibili o giudiziari o tipologie di flussi di dati particolarmente complessi) o lettera/linee guida del titolare.

Art. 11 **Risoluzione della convenzione**

Nel caso di inosservanza delle clausole della presente convenzione, la risoluzione della stessa si intende regolata dalle vigenti norme in materia di risoluzione del contratto, prevista dal Codice Civile.

Le parti possono recedere dalla presente convenzione mediante preavviso di tre mesi, da comunicare con lettera raccomandata con avviso di ricevimento all'altra parte.

Art. 12 **Foro competente**

Le parti interessate, concordano di definire in modo amichevole qualunque controversia che possa nascere dall'interpretazione e dall'esecuzione della presente convenzione. Per ogni controversia si elegge competente il Foro provinciale sede dell'ASL che sottoscrive la presente convenzione.

Art. 13 **Norme di rinvio**

Per quanto non espressamente disciplinato dalla presente convenzione, si rinvia alle disposizioni del Codice Civile.

Luogo e data, 30.05.2016

Letto, confermato e sottoscritto

Per l'ATS di Brescia

Il Direttore Generale

Dr. Carmelo Scarcella

Per l'Ente capofila

Il Presidente di Comunità Montana
di Valle Trompia

Arch. Massimo Ottelli

SCHEMA REGIONALE DI CONVENZIONE PER LA DEFINIZIONE DEI RAPPORTI GIURIDICI ED ECONOMICI TRA ATS E COMUNI DERIVANTI DALL'ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI A FAVORE DEI MINORI VITTIME DI ABUSO/MALTRATTAMENTO/VIOLENZA ACCOLTI NELLE STRUTTURE RESIDENZIALI

TRA

L'**Agenzia di Tutela della Salute di Brescia** (di seguito ATS), con sede legale nel Comune di Brescia in viale Duca degli Abruzzi n. 15, codice fiscale e partita IVA 03775430980, nella persona del Direttore Generale dr. Carmelo Scarcella, nato a Brescia il 12.06.1956, domiciliato per la carica presso la sede della ATS

E

L' **Ente capofila dell'Accordo di Programma per la realizzazione del piano di zona Comune di Iseo** (di seguito denominato semplicemente "Ente"), codice fiscale e partita IVA 00451300172 nella persona del Dott. Venchiarutti Riccardo nato a ...*omissis*... il ...*omissis*..., residente nel Comune di ...*omissis*..., ...*omissis*... codice fiscale ...*omissis*... In qualità di legale rappresentante od altro soggetto munito di potere di rappresentanza

PREMESSO

- che la d.g.r. 14 maggio 2013, n. 116 "Determinazioni in ordine all'istituzione del Fondo regionale a sostegno della famiglia e dei suoi componenti fragili: Atto di indirizzo" definisce le misure e le relative azioni cui dare prioritariamente attuazione, individuando tra queste, l'erogazione di un contributo alle Comunità che prendono in carico minori vittime di abuso/maltrattamento/violenza per garantire le prestazioni socio-sanitarie;
- che la d.g.r. 25 ottobre 2013 n. 856 ha individuato la misura di cui sopra tra gli interventi prioritari cui dare attuazione;
- che la d.g.r. 19 dicembre 2014 n. 2942 ha previsto di mantenere le stesse modalità operative di erogazione della Misura "Comunità per minori";
- che la d.g.r. 29 dicembre 2015 n. 4702 ha previsto il perseguimento di tale intervento sino al 30 maggio 2016 ovvero nelle more della sua ridefinizione a decorrere dal 1/6/2016 alla luce sia del DCPM 14/2/2001 sia del successivo DPCM 29/11/2011;
- che la stessa d.g.r. 29 dicembre 2015 n. 4702 ha previsto per tale misura un onere complessivo a livello regionale, da ripartire tra le ATS;

CONSIDERATO

che l'Ente capofila dell'Accordo di Programma per la realizzazione del piano di zona, Comune di Iseo, sottoscrive la presente convenzione per conto di tutti i Comuni afferenti all'Ambito territoriale Comuni di Iseo, Provaglio d'Iseo, Corte Franca, Marone, Monte Isola, Monticelli brusati, Paderno Franciacorta, Paratico, Passirano, Sale Marasino, Sulzano, Zone, al fine di facilitare il raccordo con l'Agenzia di Tutela della Salute di Brescia e il coordinamento delle attività derivanti dall'attuazione dei sopra citati provvedimenti regionali;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1

Oggetto della convenzione

Oggetto della presente convenzione è la definizione dei rapporti giuridici ed economici derivanti dall'erogazione del contributo giornaliero di € 35,00 su fondo sociosanitario, quale remunerazione delle prestazioni sociosanitarie, interventi di carattere educativo, di assistenza alla persona e di accompagnamento nelle fasi processuali, per i minori accolti nelle strutture residenziali, a seguito di provvedimento dell'Autorità Giudiziaria Minorile, in quanto vittime di abuso, violenza e/o maltrattamento.

L'**ATS** e l'**Ente capofila** definiscono, con la presente convenzione, le modalità di collaborazione reciproca per l'attuazione dell'intervento regionale di cui alla d.g.r.25 ottobre 2013, n.856 e alla d.g.r. 19 dicembre 2014, n. 2942, con riferimento all' erogazione del suddetto contributo a favore dei Comuni dell'Ambito territoriale che lo richiederanno in applicazione delle citate delibere.

Art. 2

Soggetti Beneficiari

I Soggetti Beneficiari sono da individuarsi nei minori accolti presso le strutture di accoglienza residenziale, individuate nelle comunità educative, comunità familiari e alloggi per l'autonomia conformemente in esercizio, ai sensi della d.g.r 16 febbraio 2005 n. 20762 e del d.d.g. 15 febbraio 2010 n. 1254, a seguito di provvedimento di allontanamento dal nucleo familiare di origine disposto dall'Autorità giudiziaria minorile in quanto vittime di abuso, violenza e/o maltrattamento, che necessitano di interventi di cura, assistenza e recupero terapeutico.

Nel caso si sia reso necessario il collocamento del minore presso strutture residenziali ubicate sul territorio di altre Regioni, le stesse devono essere conformemente in esercizio secondo le disposizioni in vigore nella Regione di ubicazione.

Art. 3

Finalità della convenzione

La finalità della convenzione è quella di garantire un'adeguata presa in carico del minore e di ridurre i fattori di rischio, riconoscendo al Comune cui è stato affidato il minore, un contributo per le prestazioni di natura sociosanitaria e/o sanitaria erogate da professionalità specialistiche, nell'ambito del progetto educativo assistenziale individualizzato, e rendicontato dal Comune stesso.

Art. 4

Impegni e compiti dell'Ente capofila

L'**Ente capofila** garantisce le attività di coordinamento necessarie all'attuazione di quanto disposto dalla presente convenzione per conto di tutti i Comuni afferenti all'Ambito territoriale.
In particolare, si impegna a:

- assolvere direttamente, o con il concorso dei Comuni interessati, al debito informativo regionale denominato "Comunità per Minori" nei confronti della competente ATS nei tempi previsti dalla circolare regionale, dando atto che il debito informativo analitico costituisce lo strumento per la rendicontazione economica e che pertanto l'ATS non procederà alla remunerazione di quelle prestazioni non correttamente rendicontate. Con la rendicontazione nel flusso informativo denominato "Comunità per Minori", l'Ente attesta tra l'altro che il minore è accolto presso la comunità e che alla stessa viene regolarmente corrisposta la tariffa giornaliera prevista per l'accoglienza del minore;
- sottoscrivere la presente convenzione per conto dei Comuni afferenti all'Ambito territoriale;
- fornire all'ATS, ai fini dell'erogazione del contributo, la seguente documentazione comprovante la specifica situazione di ciascun minore rendicontato nel flusso informativo regionale "Comunità per Minori":
 - ✓ decreto dell'Autorità Giudiziaria Minorile e/o altri documenti in possesso del Comune attestante le condizioni che hanno determinato il collocamento in struttura residenziale;
 - ✓ il Progetto Educativo Individualizzato definito dalla struttura residenziale e condiviso dal Comune all'interno del quale siano chiaramente evidenziate le attività di natura sociosanitaria come sopra definite;
 - ✓ eventuale dichiarazione aggiuntiva comprovante le prestazioni di natura sociosanitaria e/o sanitaria erogate da professionalità specialistiche con onere a carico della struttura;
 - ✓ Progetto Quadro riferito al minore e alla sua famiglia dal quale si evinca l'ottica di corresponsabilità nella presa in carico del minore stesso;
- aggiornare trimestralmente l'ATS sull'attuazione del Piano Educativo Individualizzato;
- fornire all'ATS eventuali informazioni integrative di supporto all'istruttoria.

L'Ente capofila è responsabile di quanto dichiarato e trasmesso all'ATS.

Art. 5 Impegni e compiti dell'ATS

L' **ATS** si impegna a:

- verificare eventuali anomalie contenute nel flusso informativo regionale "Comunità per Minori" direttamente con l'Ente;
- verificare la coerenza della rendicontazione con la documentazione presentata a supporto della richiesta di contributo (decreto dell'Autorità Giudiziaria Minorile, relazione dei servizi sociali comunali, altra documentazione);
- verificare l'esistenza, per ciascun minore, del Piano Educativo Individualizzato con particolare riguardo agli interventi di carattere sociosanitario e/o sanitario necessari ai fini del percorso di recupero terapeutico del minore;
- verificare, attraverso l'Ente e/o il Comune, le effettive giornate di presenza del minore presso la struttura residenziale, così come rendicontato nel debito informativo regionale denominato "Comunità per Minori";
- chiedere all'Ente eventuale documentazione integrativa ai fini dell'istruttoria;
- concludere, per ogni periodo di rendicontazione di cui al successivo articolo 6, la fase di istruttoria entro 30 giorni dal ricevimento della documentazione;

- determinare il valore del contributo e liquidare l'importo spettante all'Ente a conclusione della fase di istruttoria e previo corretto assolvimento del debito informativo regionale.

Art. 6 Modalità di rendicontazione

La rendicontazione delle presenze andrà effettuata attraverso il flusso regionale denominato "Comunità per Minori".

Ciascun Comune direttamente, o attraverso l'Ente capofila, inoltra alla ATS i dati previsti dal flusso "Comunità per Minori" con cadenza trimestrale ovvero in tempo utile alle scadenze regionali previste per l'assolvimento del medesimo debito informativo.

Nel caso in cui due Comuni partecipino al pagamento della retta di uno stesso minore, il debito informativo relativo al flusso "Comunità per Minori" viene assolto da parte del Comune titolare della tutela, a cui verranno pertanto corrisposti per intero da parte dell'ATS i contributi previsti dalla presente convenzione. Sarà cura ed obbligo di tale Comune raccordarsi con gli altri Comuni interessati per la regolazione diretta di eventuali quote parti spettanti.

Art. 7 Le modalità di liquidazione del contributo

Le Parti danno atto che l'assolvimento del debito informativo regionale denominato "Comunità per Minori" e l'invio della relativa documentazione, a supporto dell'istruttoria da parte dell'ATS, costituisce condizione necessaria per la liquidazione del contributo regionale.

Nelle more della sottoscrizione della presente convenzione, la ATS provvede a riconoscere altresì le prestazioni erogate a far data dal 1/1/2016 dall'Ente, a condizione che le stesse siano state rese sulla base di quanto previsto dalla presente convenzione e debitamente rendicontate nel flusso informativo "Comunità per Minori".

Entro 30 giorni dal ricevimento della rendicontazione e della relativa documentazione, l'ATS dovrà completare la fase di istruttoria durante la quale potrà chiedere chiarimenti o integrazioni rispetto alla documentazione inviata dall'Ente, il quale è tenuto a fornire le informazioni richieste concordando con l'ATS i tempi della risposta.

Entro 60 giorni dal completamento della fase istruttoria, l'ATS provvederà a liquidare il corrispettivo all'Ente previa emissione di debita fattura od altro documento equivalente.

L'entità complessiva di quanto potrà essere riconosciuto dalla ATS all'Ente in attuazione della presente convenzione sarà compatibile e nei limiti del livello di risorse assegnato alla stessa ATS da parte della Regione Lombardia.

Il pagamento dovrà essere effettuato con le modalità previste dalla vigente normativa sul sistema di tesoreria unica (art. 35, commi 8-13 d.lgs n. 1/2012 e circolare della Ragioneria Generale dello Stato n. 11 del 24.03.2012) per gli enti che rientrano nel sistema. Per gli enti che non rientrano nel sistema di tesoreria unica il pagamento sarà effettuato su c/c bancario comunicato dall'Ente.

Art. 8
Durata della convenzione

La presente convenzione ha validità sino al 31/5/2016, con decorrenza dalla sottoscrizione, con possibilità di espresso rinnovo, sulla base della programmazione regionale.

Art. 9
Regime di riservatezza e protezione dei dati sensibili

Le parti, e per esse i relativi dipendenti e collaboratori, sono tenute ad osservare la massima riservatezza nei confronti di terzi non autorizzati in ordine a fatti, informazioni, cognizioni, documenti ed oggetti di natura riservata di cui vengano a conoscenza in virtù della presente convenzione.

Le parti si impegnano, per quanto di competenza, al rispetto della disciplina normativa in materia di trattamento dei dati personali.

Art. 10
Trattamento dati personali

Ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. n. 196/2003 l'ATS assume la qualifica di responsabile del trattamento per i dati trattati di titolarità dell'Ente capofila.

Titolare del trattamento è l'Ente capofila nella persona del legale rappresentante.

Responsabile del trattamento è l'ATS nella persona del Direttore Generale.

Il Responsabile del trattamento:

1. dichiara di essere consapevole che i dati che tratta nell'espletamento del servizio/incarico ricevuto sono dati personali e quindi, come tali, essi sono soggetti all'applicazione del Codice per la protezione dei dati personali;
2. si obbliga ad ottemperare agli obblighi previsti dal D.Lgs.196/2003 anche con riferimento alla disciplina ivi contenuta rispetto ai dati personali sensibili e giudiziari;
3. si impegna a nominare, ai sensi dell'art.30 del D.Lgs.196/2003, i soggetti incaricati del trattamento stesso e di impartire loro specifiche istruzioni relative al trattamento dei dati loro affidato;
4. si impegna a comunicare all'Ente capofila ogni eventuale affidamento a soggetti terzi di operazioni di trattamento di dati personali di cui è titolare l'Ente capofila, affinché quest'ultimo ai fini della legittimità del trattamento affidato, possa nominare tali soggetti terzi responsabili del trattamento;
5. si impegna a nominare ed indicare all'Ente capofila una persona fisica referente per la "protezione dei dati personali";
6. si impegna a relazionare annualmente sullo stato del trattamento dei dati personali e sulle misure di sicurezza adottate e si obbliga ad allertare immediatamente l'altra parte in caso di situazioni anomale o di emergenze;
7. consente l'accesso dell'altra parte contraente o di suo fiduciario al fine di effettuare verifiche periodiche in ordine alla modalità dei trattamenti ed all'applicazione delle norme di sicurezza adottate.

Eventuali specificazioni potranno essere declinate con apposito disciplinare allegato alla convenzione (per trattamento di dati sensibili o giudiziari o tipologie di flussi di dati particolarmente complessi) o lettera/linee guida del titolare.

Art. 11
Risoluzione della convenzione

Nel caso di inosservanza delle clausole della presente convenzione, la risoluzione della stessa si intende regolata dalle vigenti norme in materia di risoluzione del contratto, prevista dal Codice Civile.

Le parti possono recedere dalla presente convenzione mediante preavviso di tre mesi, da comunicare con lettera raccomandata con avviso di ricevimento all'altra parte.

Art. 12
Foro competente

Le parti interessate, concordano di definire in modo amichevole qualunque controversia che possa nascere dall'interpretazione e dall'esecuzione della presente convenzione. Per ogni controversia si elegge competente il Foro provinciale sede dell'ASL che sottoscrive la presente convenzione.

Art. 13
Norme di rinvio

Per quanto non espressamente disciplinato dalla presente convenzione, si rinvia alle disposizioni del Codice Civile.

Luogo e data, 30/05/2016

Letto, confermato e sottoscritto

Per l'ATS di Brescia

Il Direttore Generale
Dr. Carmelo Scarcella

Per l'Ente capofila

Il Presidente dell'Assemblea dei Sindaci
del Distretto n.5 Sebino
Dott. Venchiarutti Riccardo

SCHEMA REGIONALE DI CONVENZIONE PER LA DEFINIZIONE DEI RAPPORTI GIURIDICI ED ECONOMICI TRA ATS E COMUNI DERIVANTI DALL'ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI A FAVORE DEI MINORI VITTIME DI ABUSO/MALTRATTAMENTO/VIOLENZA ACCOLTI NELLE STRUTTURE RESIDENZIALI

TRA

L'Agenzia di Tutela della Salute di Brescia (di seguito ATS), con sede legale nel Comune di Brescia in viale Duca degli Abruzzi n. 15, codice fiscale e partita IVA 03775430980, nella persona del Direttore Generale dr. Carmelo Scarcella, nato a Brescia il 12.06.1956, domiciliato per la carica presso la sede della ATS

E

Il Comune di Palazzolo sull'Oglio in qualità di **Ente capofila dell'Accordo di Programma per la realizzazione del piano di zona** (di seguito denominato semplicemente "Ente"), codice fiscale 00400530176 partita IVA 00559720982 nella persona del Presidente dell'Assemblea dei Sindaci Avv. Zanni Gabriele, nato a ...*omissis*... il ...*omissis*..., residente nel Comune di ...*omissis*... Via ...*omissis*..., codice fiscale ...*omissis*... In qualità di legale rappresentante od altro soggetto munito di potere di rappresentanza

PREMESSO

- che la d.g.r. 14 maggio 2013, n. 116 "Determinazioni in ordine all'istituzione del Fondo regionale a sostegno della famiglia e dei suoi componenti fragili: Atto di indirizzo" definisce le misure e le relative azioni cui dare prioritariamente attuazione, individuando tra queste, l'erogazione di un contributo alle Comunità che prendono in carico minori vittime di abuso/maltrattamento/violenza per garantire le prestazioni socio-sanitarie;
- che la d.g.r. 25 ottobre 2013 n. 856 ha individuato la misura di cui sopra tra gli interventi prioritari cui dare attuazione;
- che la d.g.r. 19 dicembre 2014 n. 2942 ha previsto di mantenere le stesse modalità operative di erogazione della Misura "Comunità per minori";
- che la d.g.r. 29 dicembre 2015 n. 4702 ha previsto il perseguimento di tale intervento sino al 30 maggio 2016 ovvero nelle more della sua ridefinizione a decorrere dal 1/6/2016 alla luce sia del DCPM 14/2/2001 sia del successivo DPCM 29/11/2011;
- che la stessa d.g.r. 29 dicembre 2015 n. 4702 ha previsto per tale misura un onere complessivo a livello regionale, da ripartire tra le ATS;

CONSIDERATO

che l'Ente capofila dell'Accordo di Programma per la realizzazione del piano di zona (*Comune di Palazzolo sull'Oglio*) sottoscrive la presente convenzione per conto di tutti i Comuni afferenti all'Ambito territoriale (*Comuni di Adro, Capriolo, Cologne, Erbusco, Palazzolo s/O e Pontoglio*) al fine di facilitare il raccordo con l'Agenzia di Tutela della Salute di Brescia e il coordinamento delle attività derivanti dall'attuazione dei sopra citati provvedimenti regionali;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1

Oggetto della convenzione

Oggetto della presente convenzione è la definizione dei rapporti giuridici ed economici derivanti dall'erogazione del contributo giornaliero di € 35,00 su fondo sociosanitario, quale remunerazione delle prestazioni sociosanitarie, interventi di carattere educativo, di assistenza alla persona e di accompagnamento nelle fasi processuali, per i minori accolti nelle strutture residenziali, a seguito di provvedimento dell'Autorità Giudiziaria Minorile, in quanto vittime di abuso, violenza e/o maltrattamento.

L'**ATS** e l'**Ente capofila** definiscono, con la presente convenzione, le modalità di collaborazione reciproca per l'attuazione dell'intervento regionale di cui alla d.g.r.25 ottobre 2013, n.856 e alla d.g.r. 19 dicembre 2014, n. 2942, con riferimento all' erogazione del suddetto contributo a favore dei Comuni dell'Ambito territoriale che lo richiederanno in applicazione delle citate delibere.

Art. 2

Soggetti Beneficiari

I Soggetti Beneficiari sono da individuarsi nei minori accolti presso le strutture di accoglienza residenziale, individuate nelle comunità educative, comunità familiari e alloggi per l'autonomia conformemente in esercizio, ai sensi della d.g.r 16 febbraio 2005 n. 20762 e del d.d.g. 15 febbraio 2010 n. 1254, a seguito di provvedimento di allontanamento dal nucleo familiare di origine disposto dall'Autorità giudiziaria minorile in quanto vittime di abuso, violenza e/o maltrattamento, che necessitano di interventi di cura, assistenza e recupero terapeutico.

Nel caso si sia reso necessario il collocamento del minore presso strutture residenziali ubicate sul territorio di altre Regioni, le stesse devono essere conformemente in esercizio secondo le disposizioni in vigore nella Regione di ubicazione.

Art. 3

Finalità della convenzione

La finalità della convenzione è quella di garantire un'adeguata presa in carico del minore e di ridurre i fattori di rischio, riconoscendo al Comune cui è stato affidato il minore, un contributo per le prestazioni di natura sociosanitaria e/o sanitaria erogate da professionalità specialistiche, nell'ambito del progetto educativo assistenziale individualizzato, e rendicontato dal Comune stesso.

Art. 4

Impegni e compiti dell'Ente capofila

L'**Ente capofila** garantisce le attività di coordinamento necessarie all'attuazione di quanto disposto dalla presente convenzione per conto di tutti i Comuni afferenti all'Ambito territoriale.
In particolare, si impegna a:

- assolvere direttamente, o con il concorso dei Comuni interessati, al debito informativo regionale denominato "Comunità per Minori" nei confronti della competente ATS nei tempi previsti dalla circolare regionale, dando atto che il debito informativo analitico costituisce lo strumento per la rendicontazione economica e che pertanto l'ATS non procederà alla remunerazione di quelle prestazioni non correttamente rendicontate. Con la rendicontazione nel flusso informativo denominato "Comunità per Minori", l'Ente attesta tra l'altro che il minore è accolto presso la comunità e che alla stessa viene regolarmente corrisposta la tariffa giornaliera prevista per l'accoglienza del minore;
- sottoscrivere la presente convenzione per conto dei Comuni afferenti all'Ambito territoriale;
- fornire all'ATS, ai fini dell'erogazione del contributo, la seguente documentazione comprovante la specifica situazione di ciascun minore rendicontato nel flusso informativo regionale "Comunità per Minori":
 - ✓ decreto dell'Autorità Giudiziaria Minorile e/o altri documenti in possesso del Comune attestante le condizioni che hanno determinato il collocamento in struttura residenziale;
 - ✓ il Progetto Educativo Individualizzato definito dalla struttura residenziale e condiviso dal Comune all'interno del quale siano chiaramente evidenziate le attività di natura sociosanitaria come sopra definite;
 - ✓ eventuale dichiarazione aggiuntiva comprovante le prestazioni di natura sociosanitaria e/o sanitaria erogate da professionalità specialistiche con onere a carico della struttura;
 - ✓ Progetto Quadro riferito al minore e alla sua famiglia dal quale si evinca l'ottica di corresponsabilità nella presa in carico del minore stesso;
- aggiornare trimestralmente l'ATS sull'attuazione del Piano Educativo Individualizzato;
- fornire all'ATS eventuali informazioni integrative di supporto all'istruttoria.

L'Ente capofila è responsabile di quanto dichiarato e trasmesso all'ATS.

Art. 5 Impegni e compiti dell'ATS

L' **ATS** si impegna a:

- verificare eventuali anomalie contenute nel flusso informativo regionale "Comunità per Minori" direttamente con l'Ente;
- verificare la coerenza della rendicontazione con la documentazione presentata a supporto della richiesta di contributo (decreto dell'Autorità Giudiziaria Minorile, relazione dei servizi sociali comunali, altra documentazione);
- verificare l'esistenza, per ciascun minore, del Piano Educativo Individualizzato con particolare riguardo agli interventi di carattere sociosanitario e/o sanitario necessari ai fini del percorso di recupero terapeutico del minore;
- verificare, attraverso l'Ente e/o il Comune, le effettive giornate di presenza del minore presso la struttura residenziale, così come rendicontato nel debito informativo regionale denominato "Comunità per Minori";
- chiedere all'Ente eventuale documentazione integrativa ai fini dell'istruttoria;
- concludere, per ogni periodo di rendicontazione di cui al successivo articolo 6, la fase di istruttoria entro 30 giorni dal ricevimento della documentazione;

- determinare il valore del contributo e liquidare l'importo spettante all'Ente a conclusione della fase di istruttoria e previo corretto assolvimento del debito informativo regionale.

Art. 6 Modalità di rendicontazione

La rendicontazione delle presenze andrà effettuata attraverso il flusso regionale denominato "Comunità per Minori".

Ciascun Comune direttamente, o attraverso l'Ente capofila, inoltra alla ATS i dati previsti dal flusso "Comunità per Minori" con cadenza trimestrale ovvero in tempo utile alle scadenze regionali previste per l'assolvimento del medesimo debito informativo.

Nel caso in cui due Comuni partecipino al pagamento della retta di uno stesso minore, il debito informativo relativo al flusso "Comunità per Minori" viene assolto da parte del Comune titolare della tutela, a cui verranno pertanto corrisposti per intero da parte dell'ATS i contributi previsti dalla presente convenzione. Sarà cura ed obbligo di tale Comune raccordarsi con gli altri Comuni interessati per la regolazione diretta di eventuali quote parti spettanti.

Art. 7 Le modalità di liquidazione del contributo

Le Parti danno atto che l'assolvimento del debito informativo regionale denominato "Comunità per Minori" e l'invio della relativa documentazione, a supporto dell'istruttoria da parte dell'ATS, costituisce condizione necessaria per la liquidazione del contributo regionale.

Nelle more della sottoscrizione della presente convenzione, la ATS provvede a riconoscere altresì le prestazioni erogate a far data dal 1/1/2016 dall'Ente, a condizione che le stesse siano state rese sulla base di quanto previsto dalla presente convenzione e debitamente rendicontate nel flusso informativo "Comunità per Minori".

Entro 30 giorni dal ricevimento della rendicontazione e della relativa documentazione, l'ATS dovrà completare la fase di istruttoria durante la quale potrà chiedere chiarimenti o integrazioni rispetto alla documentazione inviata dall'Ente, il quale è tenuto a fornire le informazioni richieste concordando con l'ATS i tempi della risposta.

Entro 60 giorni dal completamento della fase istruttoria, l'ATS provvederà a liquidare il corrispettivo all'Ente previa emissione di debita fattura od altro documento equivalente.

L'entità complessiva di quanto potrà essere riconosciuto dalla ATS all'Ente in attuazione della presente convenzione sarà compatibile e nei limiti del livello di risorse assegnato alla stessa ATS da parte della Regione Lombardia.

Il pagamento dovrà essere effettuato con le modalità previste dalla vigente normativa sul sistema di tesoreria unica (art. 35, commi 8-13 d.lgs n. 1/2012 e circolare della Ragioneria Generale dello Stato n. 11 del 24.03.2012) per gli enti che rientrano nel sistema. Per gli enti che non rientrano nel sistema di tesoreria unica il pagamento sarà effettuato su c/c bancario comunicato dall'Ente.

Art. 8
Durata della convenzione

La presente convenzione ha validità sino al 31/5/2016, con decorrenza dalla sottoscrizione, con possibilità di espresso rinnovo, sulla base della programmazione regionale.

Art. 9
Regime di riservatezza e protezione dei dati sensibili

Le parti, e per esse i relativi dipendenti e collaboratori, sono tenute ad osservare la massima riservatezza nei confronti di terzi non autorizzati in ordine a fatti, informazioni, cognizioni, documenti ed oggetti di natura riservata di cui vengano a conoscenza in virtù della presente convenzione.

Le parti si impegnano, per quanto di competenza, al rispetto della disciplina normativa in materia di trattamento dei dati personali.

Art. 10
Trattamento dati personali

Ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. n. 196/2003 l'ATS assume la qualifica di responsabile del trattamento per i dati trattati di titolarità dell'Ente capofila.

Titolare del trattamento è l'Ente capofila nella persona del legale rappresentante.

Responsabile del trattamento è l'ATS nella persona del Direttore Generale.

Il Responsabile del trattamento:

1. dichiara di essere consapevole che i dati che tratta nell'espletamento del servizio/incarico ricevuto sono dati personali e quindi, come tali, essi sono soggetti all'applicazione del Codice per la protezione dei dati personali;
2. si obbliga ad ottemperare agli obblighi previsti dal D.Lgs.196/2003 anche con riferimento alla disciplina ivi contenuta rispetto ai dati personali sensibili e giudiziari;
3. si impegna a nominare, ai sensi dell'art.30 del D.Lgs.196/2003, i soggetti incaricati del trattamento stesso e di impartire loro specifiche istruzioni relative al trattamento dei dati loro affidato;
4. si impegna a comunicare all'Ente capofila ogni eventuale affidamento a soggetti terzi di operazioni di trattamento di dati personali di cui è titolare l'Ente capofila, affinché quest'ultimo ai fini della legittimità del trattamento affidato, possa nominare tali soggetti terzi responsabili del trattamento;
5. si impegna a nominare ed indicare all'Ente capofila una persona fisica referente per la "protezione dei dati personali";
6. si impegna a relazionare annualmente sullo stato del trattamento dei dati personali e sulle misure di sicurezza adottate e si obbliga ad allertare immediatamente l'altra parte in caso di situazioni anomale o di emergenze;
7. consente l'accesso dell'altra parte contraente o di suo fiduciario al fine di effettuare verifiche periodiche in ordine alla modalità dei trattamenti ed all'applicazione delle norme di sicurezza adottate.

Eventuali specificazioni potranno essere declinate con apposito disciplinare allegato alla convenzione (per trattamento di dati sensibili o giudiziari o tipologie di flussi di dati particolarmente complessi) o lettera/linee guida del titolare.

Art. 11
Risoluzione della convenzione

Nel caso di inosservanza delle clausole della presente convenzione, la risoluzione della stessa si intende regolata dalle vigenti norme in materia di risoluzione del contratto, prevista dal Codice Civile.

Le parti possono recedere dalla presente convenzione mediante preavviso di tre mesi, da comunicare con lettera raccomandata con avviso di ricevimento all'altra parte.

Art. 12
Foro competente

Le parti interessate, concordano di definire in modo amichevole qualunque controversia che possa nascere dall'interpretazione e dall'esecuzione della presente convenzione. Per ogni controversia si elegge competente il Foro provinciale sede dell'ASL che sottoscrive la presente convenzione.

Art. 13
Norme di rinvio

Per quanto non espressamente disciplinato dalla presente convenzione, si rinvia alle disposizioni del Codice Civile.

Luogo e data, 26.04.2016

Letto, confermato e sottoscritto

Per l'ATS di Brescia

Il Direttore Generale
Dr. Carmelo Scarcella

Per l'Ente capofila

Il Presidente dell'Assemblea dei Sindaci
Avv. Zanni Gabriele

SCHEMA REGIONALE DI CONVENZIONE PER LA DEFINIZIONE DEI RAPPORTI GIURIDICI ED ECONOMICI TRA ATS E COMUNI DERIVANTI DALL'ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI A FAVORE DEI MINORI VITTIME DI ABUSO/MALTRATTAMENTO/VIOLENZA ACCOLTI NELLE STRUTTURE RESIDENZIALI

TRA

L'Agenzia di Tutela della Salute di Brescia (di seguito ATS), con sede legale nel Comune di Brescia in viale Duca degli Abruzzi n. 15, codice fiscale e partita IVA 03775430980, nella persona del Direttore Generale dr. Carmelo Scarcella, nato a Brescia il 12.06.1956, domiciliato per la carica presso la sede della ATS

E

L'Ente capofila dell'Accordo di Programma per la realizzazione del piano di zona Comune di Chiari (di seguito denominato semplicemente "Ente"), codice fiscale 00606990174 partita IVA 00572640985 nella persona del Dirigente Settore 3 Sociale, Dr.ssa Rosa Simoni, nata a ...omissis... il ...omissis..., domiciliata per la carica in Chiari, Piazza Martiri della Libertà, 26, codice fiscale ...omissis... in qualità di soggetto munito di potere di rappresentanza

PREMESSO

- che la d.g.r. 14 maggio 2013, n. 116 "Determinazioni in ordine all'istituzione del Fondo regionale a sostegno della famiglia e dei suoi componenti fragili: Atto di indirizzo" definisce le misure e le relative azioni cui dare prioritariamente attuazione, individuando tra queste, l'erogazione di un contributo alle Comunità che prendono in carico minori vittime di abuso/maltrattamento/violenza per garantire le prestazioni socio-sanitarie;
- che la d.g.r. 25 ottobre 2013 n. 856 ha individuato la misura di cui sopra tra gli interventi prioritari cui dare attuazione;
- che la d.g.r. 19 dicembre 2014 n. 2942 ha previsto di mantenere le stesse modalità operative di erogazione della Misura "Comunità per minori";
- che la d.g.r. 29 dicembre 2015 n. 4702 ha previsto il perseguimento di tale intervento sino al 30 maggio 2016 ovvero nelle more della sua ridefinizione a decorrere dal 1/6/2016 alla luce sia del DCPM 14/2/2001 sia del successivo DPCM 29/11/2011;
- che la stessa d.g.r. 29 dicembre 2015 n. 4702 ha previsto per tale misura un onere complessivo a livello regionale, da ripartire tra le ATS;

CONSIDERATO

Che il Comune di Chiari in qualità di ente capofila dell'Accordo di Programma per la realizzazione del piano di zona sottoscrive la presente convenzione per conto di tutti i Comuni afferenti all'Ambito territoriale n. 7 Oglio Ovest (Comuni di Castrezzato, Castelvovati, Chiari, Comezzano Cizzago, Coccaglio, Cazzago San Martino, Rovato, Roccafranca, Rudiano, Trenzano, Urago d'Oglio) al fine di facilitare il raccordo con l'Agenzia di Tutela della Salute di Brescia e il coordinamento delle attività derivanti dall'attuazione dei sopra citati provvedimenti regionali;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1

Oggetto della convenzione

Oggetto della presente convenzione è la definizione dei rapporti giuridici ed economici derivanti dall'erogazione del contributo giornaliero di € 35,00 su fondo sociosanitario, quale remunerazione delle prestazioni sociosanitarie, interventi di carattere educativo, di assistenza alla persona e di accompagnamento nelle fasi processuali, per i minori accolti nelle strutture residenziali, a seguito di provvedimento dell'Autorità Giudiziaria Minorile, in quanto vittime di abuso, violenza e/o maltrattamento.

L'**ATS** e l'**Ente capofila** definiscono, con la presente convenzione, le modalità di collaborazione reciproca per l'attuazione dell'intervento regionale di cui alla d.g.r.25 ottobre 2013, n.856 e alla d.g.r. 19 dicembre 2014, n. 2942, con riferimento all' erogazione del suddetto contributo a favore dei Comuni dell'Ambito territoriale che lo richiederanno in applicazione delle citate delibere.

Art. 2

Soggetti Beneficiari

I Soggetti Beneficiari sono da individuarsi nei minori accolti presso le strutture di accoglienza residenziale, individuate nelle comunità educative, comunità familiari e alloggi per l'autonomia conformemente in esercizio, ai sensi della d.g.r 16 febbraio 2005 n. 20762 e del d.d.g. 15 febbraio 2010 n. 1254, a seguito di provvedimento di allontanamento dal nucleo familiare di origine disposto dall'Autorità giudiziaria minorile in quanto vittime di abuso, violenza e/o maltrattamento, che necessitano di interventi di cura, assistenza e recupero terapeutico.

Nel caso si sia reso necessario il collocamento del minore presso strutture residenziali ubicate sul territorio di altre Regioni, le stesse devono essere conformemente in esercizio secondo le disposizioni in vigore nella Regione di ubicazione.

Art. 3

Finalità della convenzione

La finalità della convenzione è quella di garantire un'adeguata presa in carico del minore e di ridurre i fattori di rischio, riconoscendo al Comune cui è stato affidato il minore, un contributo per le prestazioni di natura sociosanitaria e/o sanitaria erogate da professionalità specialistiche, nell'ambito del progetto educativo assistenziale individualizzato, e rendicontato dal Comune stesso.

Art. 4

Impegni e compiti dell'Ente capofila

L'**Ente capofila** garantisce le attività di coordinamento necessarie all'attuazione di quanto disposto dalla presente convenzione per conto di tutti i Comuni afferenti all'Ambito territoriale.
In particolare, si impegna a:

- assolvere direttamente, o con il concorso dei Comuni interessati, al debito informativo regionale denominato "Comunità per Minori" nei confronti della competente ATS nei tempi previsti dalla circolare regionale, dando atto che il debito informativo analitico costituisce lo strumento per la rendicontazione economica e che pertanto l'ATS non procederà alla remunerazione di quelle prestazioni non correttamente rendicontate. Con la rendicontazione nel flusso informativo denominato "Comunità per Minori", l'Ente attesta tra l'altro che il minore è accolto presso la comunità e che alla stessa viene regolarmente corrisposta la tariffa giornaliera prevista per l'accoglienza del minore;
- sottoscrivere la presente convenzione per conto dei Comuni afferenti all'Ambito territoriale;
- fornire all'ATS, ai fini dell'erogazione del contributo, la seguente documentazione comprovante la specifica situazione di ciascun minore rendicontato nel flusso informativo regionale "Comunità per Minori":
 - ✓ decreto dell'Autorità Giudiziaria Minorile e/o altri documenti in possesso del Comune attestante le condizioni che hanno determinato il collocamento in struttura residenziale;
 - ✓ il Progetto Educativo Individualizzato definito dalla struttura residenziale e condiviso dal Comune all'interno del quale siano chiaramente evidenziate le attività di natura sociosanitaria come sopra definite;
 - ✓ eventuale dichiarazione aggiuntiva comprovante le prestazioni di natura sociosanitaria e/o sanitaria erogate da professionalità specialistiche con onere a carico della struttura;
 - ✓ Progetto Quadro riferito al minore e alla sua famiglia dal quale si evinca l'ottica di corresponsabilità nella presa in carico del minore stesso;
- aggiornare trimestralmente l'ATS sull'attuazione del Piano Educativo Individualizzato;
- fornire all'ATS eventuali informazioni integrative di supporto all'istruttoria.

L'Ente capofila è responsabile di quanto dichiarato e trasmesso all'ATS.

Art. 5 Impegni e compiti dell'ATS

L' **ATS** si impegna a:

- verificare eventuali anomalie contenute nel flusso informativo regionale "Comunità per Minori" direttamente con l'Ente;
- verificare la coerenza della rendicontazione con la documentazione presentata a supporto della richiesta di contributo (decreto dell'Autorità Giudiziaria Minorile, relazione dei servizi sociali comunali, altra documentazione);
- verificare l'esistenza, per ciascun minore, del Piano Educativo Individualizzato con particolare riguardo agli interventi di carattere sociosanitario e/o sanitario necessari ai fini del percorso di recupero terapeutico del minore;
- verificare, attraverso l'Ente e/o il Comune, le effettive giornate di presenza del minore presso la struttura residenziale, così come rendicontato nel debito informativo regionale denominato "Comunità per Minori";
- chiedere all'Ente eventuale documentazione integrativa ai fini dell'istruttoria;
- concludere, per ogni periodo di rendicontazione di cui al successivo articolo 6, la fase di istruttoria entro 30 giorni dal ricevimento della documentazione;

- determinare il valore del contributo e liquidare l'importo spettante all'Ente a conclusione della fase di istruttoria e previo corretto assolvimento del debito informativo regionale.

Art. 6 Modalità di rendicontazione

La rendicontazione delle presenze andrà effettuata attraverso il flusso regionale denominato "Comunità per Minori".

Ciascun Comune direttamente, o attraverso l'Ente capofila, inoltra alla ATS i dati previsti dal flusso "Comunità per Minori" con cadenza trimestrale ovvero in tempo utile alle scadenze regionali previste per l'assolvimento del medesimo debito informativo.

Nel caso in cui due Comuni partecipino al pagamento della retta di uno stesso minore, il debito informativo relativo al flusso "Comunità per Minori" viene assolto da parte del Comune titolare della tutela, a cui verranno pertanto corrisposti per intero da parte dell'ATS i contributi previsti dalla presente convenzione. Sarà cura ed obbligo di tale Comune raccordarsi con gli altri Comuni interessati per la regolazione diretta di eventuali quote parti spettanti.

Art. 7 Le modalità di liquidazione del contributo

Le Parti danno atto che l'assolvimento del debito informativo regionale denominato "Comunità per Minori" e l'invio della relativa documentazione, a supporto dell'istruttoria da parte dell'ATS, costituisce condizione necessaria per la liquidazione del contributo regionale.

Nelle more della sottoscrizione della presente convenzione, la ATS provvede a riconoscere altresì le prestazioni erogate a far data dal 1/1/2016 dall'Ente, a condizione che le stesse siano state rese sulla base di quanto previsto dalla presente convenzione e debitamente rendicontate nel flusso informativo "Comunità per Minori".

Entro 30 giorni dal ricevimento della rendicontazione e della relativa documentazione, l'ATS dovrà completare la fase di istruttoria durante la quale potrà chiedere chiarimenti o integrazioni rispetto alla documentazione inviata dall'Ente, il quale è tenuto a fornire le informazioni richieste concordando con l'ATS i tempi della risposta.

Entro 60 giorni dal completamento della fase istruttoria, l'ATS provvederà a liquidare il corrispettivo all'Ente previa emissione di debita fattura od altro documento equivalente.

L'entità complessiva di quanto potrà essere riconosciuto dalla ATS all'Ente in attuazione della presente convenzione sarà compatibile e nei limiti del livello di risorse assegnato alla stessa ATS da parte della Regione Lombardia.

Il pagamento dovrà essere effettuato con le modalità previste dalla vigente normativa sul sistema di tesoreria unica (art. 35, commi 8-13 d.lgs n. 1/2012 e circolare della Ragioneria Generale dello Stato n. 11 del 24.03.2012) per gli enti che rientrano nel sistema. Per gli enti che non rientrano nel sistema di tesoreria unica il pagamento sarà effettuato su c/c bancario comunicato dall'Ente.

Art. 8
Durata della convenzione

La presente convenzione ha validità sino al 31/5/2016, con decorrenza dalla sottoscrizione, con possibilità di espresso rinnovo, sulla base della programmazione regionale.

Art. 9
Regime di riservatezza e protezione dei dati sensibili

Le parti, e per esse i relativi dipendenti e collaboratori, sono tenute ad osservare la massima riservatezza nei confronti di terzi non autorizzati in ordine a fatti, informazioni, cognizioni, documenti ed oggetti di natura riservata di cui vengano a conoscenza in virtù della presente convenzione.

Le parti si impegnano, per quanto di competenza, al rispetto della disciplina normativa in materia di trattamento dei dati personali.

Art. 10
Trattamento dati personali

Ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. n. 196/2003 l'ATS assume la qualifica di responsabile del trattamento per i dati trattati di titolarità dell'Ente capofila.

Titolare del trattamento è l'Ente capofila nella persona del legale rappresentante.

Responsabile del trattamento è l'ATS nella persona del Direttore Generale.

Il Responsabile del trattamento:

1. dichiara di essere consapevole che i dati che tratta nell'espletamento del servizio/incarico ricevuto sono dati personali e quindi, come tali, essi sono soggetti all'applicazione del Codice per la protezione dei dati personali;
2. si obbliga ad ottemperare agli obblighi previsti dal D.Lgs.196/2003 anche con riferimento alla disciplina ivi contenuta rispetto ai dati personali sensibili e giudiziari;
3. si impegna a nominare, ai sensi dell'art.30 del D.Lgs.196/2003, i soggetti incaricati del trattamento stesso e di impartire loro specifiche istruzioni relative al trattamento dei dati loro affidato;
4. si impegna a comunicare all'Ente capofila ogni eventuale affidamento a soggetti terzi di operazioni di trattamento di dati personali di cui è titolare l'Ente capofila, affinché quest'ultimo ai fini della legittimità del trattamento affidato, possa nominare tali soggetti terzi responsabili del trattamento;
5. si impegna a nominare ed indicare all'Ente capofila una persona fisica referente per la "protezione dei dati personali";
6. si impegna a relazionare annualmente sullo stato del trattamento dei dati personali e sulle misure di sicurezza adottate e si obbliga ad allertare immediatamente l'altra parte in caso di situazioni anomale o di emergenze;
7. consente l'accesso dell'altra parte contraente o di suo fiduciario al fine di effettuare verifiche periodiche in ordine alla modalità dei trattamenti ed all'applicazione delle norme di sicurezza adottate.

Eventuali specificazioni potranno essere declinate con apposito disciplinare allegato alla convenzione (per trattamento di dati sensibili o giudiziari o tipologie di flussi di dati particolarmente complessi) o lettera/linee guida del titolare.

Art. 11
Risoluzione della convenzione

Nel caso di inosservanza delle clausole della presente convenzione, la risoluzione della stessa si intende regolata dalle vigenti norme in materia di risoluzione del contratto, prevista dal Codice Civile.

Le parti possono recedere dalla presente convenzione mediante preavviso di tre mesi, da comunicare con lettera raccomandata con avviso di ricevimento all'altra parte.

Art. 12
Foro competente

Le parti interessate, concordano di definire in modo amichevole qualunque controversia che possa nascere dall'interpretazione e dall'esecuzione della presente convenzione. Per ogni controversia si elegge competente il Foro provinciale sede dell'ATS che sottoscrive la presente convenzione.

Art. 13
Norme di rinvio

Per quanto non espressamente disciplinato dalla presente convenzione, si rinvia alle disposizioni del Codice Civile.

Luogo e data, 03/05/2016

Letto, confermato e sottoscritto

Per l'ATS di Brescia

Il Direttore Generale
Dr. Carmelo Scarcella

Per il Comune di Chiari

La Dirigente
Settore 3 Sociale
Dr.ssa Rosa Simoni

SCHEMA REGIONALE DI CONVENZIONE PER LA DEFINIZIONE DEI RAPPORTI GIURIDICI ED ECONOMICI TRA ATS E COMUNI DERIVANTI DALL'ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI A FAVORE DEI MINORI VITTIME DI ABUSO/MALTRATTAMENTO/VIOLENZA ACCOLTI NELLE STRUTTURE RESIDENZIALI

TRA

L'**Agenzia di Tutela della Salute di Brescia** (di seguito ATS), con sede legale nel Comune di Brescia in viale Duca degli Abruzzi n. 15, codice fiscale e partita IVA 03775430980, nella persona del Direttore Generale dr. Carmelo Scarcella, nato a Brescia il 12.06.1956, domiciliato per la carica presso la sede della ATS

E

L' **Ente capofila dell'Accordo di Programma per la realizzazione del piano di zona Bassa Bresciana Occidentale** (di seguito denominato semplicemente "Ente"), nella persona del Presidente Distrettuale Dott. Ratti Andrea domiciliato per la carica in Orzinuovi via Arnaldo da Brescia, 2

PREMESSO

- che la d.g.r. 14 maggio 2013, n. 116 "Determinazioni in ordine all'istituzione del Fondo regionale a sostegno della famiglia e dei suoi componenti fragili: Atto di indirizzo" definisce le misure e le relative azioni cui dare prioritariamente attuazione, individuando tra queste, l'erogazione di un contributo alle Comunità che prendono in carico minori vittime di abuso/maltrattamento/violenza per garantire le prestazioni socio-sanitarie;
- che la d.g.r. 25 ottobre 2013 n. 856 ha individuato la misura di cui sopra tra gli interventi prioritari cui dare attuazione;
- che la d.g.r. 19 dicembre 2014 n. 2942 ha previsto di mantenere le stesse modalità operative di erogazione della Misura "Comunità per minori";
- che la d.g.r. 29 dicembre 2015 n. 4702 ha previsto il perseguimento di tale intervento sino al 30 maggio 2016 ovvero nelle more della sua ridefinizione a decorrere dal 1/6/2016 alla luce sia del DCPM 14/2/2001 sia del successivo DPCM 29/11/2011;
- che la stessa d.g.r. 29 dicembre 2015 n. 4702 ha previsto per tale misura un onere complessivo a livello regionale, da ripartire tra le ATS;

CONSIDERATO

che l'Ente capofila dell'Accordo di Programma per la realizzazione del piano di zona (*Bassa Bresciana Occidentale*) sottoscrive la presente convenzione per conto di tutti i Comuni afferenti all'Ambito territoriale (*Barbariga, Borgo San Giacomo, Brandico, Corzano, Dello, Lograto, Longhena, Maclodio, Mairano, Orzivecchi, Orzinuovi, Pompiano, Quinzano d'Oglio, San Paolo, Villachiera*) al fine di facilitare il raccordo con l'Agenzia di Tutela della Salute di Brescia e il coordinamento delle attività derivanti dall'attuazione dei sopra citati provvedimenti regionali;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1
Oggetto della convenzione

Oggetto della presente convenzione è la definizione dei rapporti giuridici ed economici derivanti dall'erogazione del contributo giornaliero di € 35,00 su fondo sociosanitario, quale remunerazione delle prestazioni sociosanitarie, interventi di carattere educativo, di assistenza alla persona e di accompagnamento nelle fasi processuali, per i minori accolti nelle strutture residenziali, a seguito di provvedimento dell'Autorità Giudiziaria Minorile, in quanto vittime di abuso, violenza e/o maltrattamento.

L'ATS e l'Ente capofila definiscono, con la presente convenzione, le modalità di collaborazione reciproca per l'attuazione dell'intervento regionale di cui alla d.g.r.25 ottobre 2013, n.856 e alla d.g.r. 19 dicembre 2014, n. 2942, con riferimento all' erogazione del suddetto contributo a favore dei Comuni dell'Ambito territoriale che lo richiederanno in applicazione delle citate delibere.

Art. 2
Soggetti Beneficiari

I Soggetti Beneficiari sono da individuarsi nei minori accolti presso le strutture di accoglienza residenziale, individuate nelle comunità educative, comunità familiari e alloggi per l'autonomia conformemente in esercizio, ai sensi della d.g.r 16 febbraio 2005 n. 20762 e del d.d.g. 15 febbraio 2010 n. 1254, a seguito di provvedimento di allontanamento dal nucleo familiare di origine disposto dall'Autorità giudiziaria minorile in quanto vittime di abuso, violenza e/o maltrattamento, che necessitano di interventi di cura, assistenza e recupero terapeutico.

Nel caso si sia reso necessario il collocamento del minore presso strutture residenziali ubicate sul territorio di altre Regioni, le stesse devono essere conformemente in esercizio secondo le disposizioni in vigore nella Regione di ubicazione.

Art. 3
Finalità della convenzione

La finalità della convenzione è quella di garantire un'adeguata presa in carico del minore e di ridurre i fattori di rischio, riconoscendo al Comune cui è stato affidato il minore, un contributo per le prestazioni di natura sociosanitaria e/o sanitaria erogate da professionalità specialistiche, nell'ambito del progetto educativo assistenziale individualizzato, e rendicontato dal Comune stesso.

Art. 4
Impegni e compiti dell'Ente capofila

L'Ente capofila garantisce le attività di coordinamento necessarie all'attuazione di quanto disposto dalla presente convenzione per conto di tutti i Comuni afferenti all'Ambito territoriale.
In particolare, si impegna a:

- assolvere direttamente, o con il concorso dei Comuni interessati, al debito informativo regionale denominato “Comunità per Minori” nei confronti della competente ATS nei tempi previsti dalla circolare regionale, dando atto che il debito informativo analitico costituisce lo strumento per la rendicontazione economica e che pertanto l’ATS non procederà alla remunerazione di quelle prestazioni non correttamente rendicontate. Con la rendicontazione nel flusso informativo denominato “Comunità per Minori”, l’Ente attesta tra l’altro che il minore è accolto presso la comunità e che alla stessa viene regolarmente corrisposta la tariffa giornaliera prevista per l’accoglienza del minore;
- sottoscrivere la presente convenzione per conto dei Comuni afferenti all’Ambito territoriale;
- fornire all’ATS, ai fini dell’erogazione del contributo, la seguente documentazione comprovante la specifica situazione di ciascun minore rendicontato nel flusso informativo regionale “Comunità per Minori”:
 - ✓ decreto dell’Autorità Giudiziaria Minorile e/o altri documenti in possesso del Comune attestante le condizioni che hanno determinato il collocamento in struttura residenziale;
 - ✓ il Progetto Educativo Individualizzato definito dalla struttura residenziale e condiviso dal Comune all’interno del quale siano chiaramente evidenziate le attività di natura sociosanitaria come sopra definite;
 - ✓ eventuale dichiarazione aggiuntiva comprovante le prestazioni di natura sociosanitaria e/o sanitaria erogate da professionalità specialistiche con onere a carico della struttura;
 - ✓ Progetto Quadro riferito al minore e alla sua famiglia dal quale si evinca l’ottica di corresponsabilità nella presa in carico del minore stesso;
- aggiornare trimestralmente l’ATS sull’attuazione del Piano Educativo Individualizzato;
- fornire all’ATS eventuali informazioni integrative di supporto all’istruttoria.

L’Ente capofila è responsabile di quanto dichiarato e trasmesso all’ATS.

Art. 5 Impegni e compiti dell’ATS

L’ **ATS** si impegna a:

- verificare eventuali anomalie contenute nel flusso informativo regionale “Comunità per Minori” direttamente con l’Ente;
- verificare la coerenza della rendicontazione con la documentazione presentata a supporto della richiesta di contributo (decreto dell’Autorità Giudiziaria Minorile, relazione dei servizi sociali comunali, altra documentazione);
- verificare l’esistenza, per ciascun minore, del Piano Educativo Individualizzato con particolare riguardo agli interventi di carattere sociosanitario e/o sanitario necessari ai fini del percorso di recupero terapeutico del minore;
- verificare, attraverso l’Ente e/o il Comune, le effettive giornate di presenza del minore presso la struttura residenziale, così come rendicontato nel debito informativo regionale denominato “Comunità per Minori”;
- chiedere all’Ente eventuale documentazione integrativa ai fini dell’istruttoria;
- concludere, per ogni periodo di rendicontazione di cui al successivo articolo 6, la fase di istruttoria entro 30 giorni dal ricevimento della documentazione;

- determinare il valore del contributo e liquidare l'importo spettante all'Ente a conclusione della fase di istruttoria e previo corretto assolvimento del debito informativo regionale.

Art. 6 Modalità di rendicontazione

La rendicontazione delle presenze andrà effettuata attraverso il flusso regionale denominato "Comunità per Minori".

Ciascun Comune direttamente, o attraverso l'Ente capofila, inoltra alla ATS i dati previsti dal flusso "Comunità per Minori" con cadenza trimestrale ovvero in tempo utile alle scadenze regionali previste per l'assolvimento del medesimo debito informativo.

Nel caso in cui due Comuni partecipino al pagamento della retta di uno stesso minore, il debito informativo relativo al flusso "Comunità per Minori" viene assolto da parte del Comune titolare della tutela, a cui verranno pertanto corrisposti per intero da parte dell'ATS i contributi previsti dalla presente convenzione. Sarà cura ed obbligo di tale Comune raccordarsi con gli altri Comuni interessati per la regolazione diretta di eventuali quote parti spettanti.

Art. 7 Le modalità di liquidazione del contributo

Le Parti danno atto che l'assolvimento del debito informativo regionale denominato "Comunità per Minori" e l'invio della relativa documentazione, a supporto dell'istruttoria da parte dell'ATS, costituisce condizione necessaria per la liquidazione del contributo regionale.

Nelle more della sottoscrizione della presente convenzione, la ATS provvede a riconoscere altresì le prestazioni erogate a far data dal 1/1/2016 dall'Ente, a condizione che le stesse siano state rese sulla base di quanto previsto dalla presente convenzione e debitamente rendicontate nel flusso informativo "Comunità per Minori".

Entro 30 giorni dal ricevimento della rendicontazione e della relativa documentazione, l'ATS dovrà completare la fase di istruttoria durante la quale potrà chiedere chiarimenti o integrazioni rispetto alla documentazione inviata dall'Ente, il quale è tenuto a fornire le informazioni richieste concordando con l'ATS i tempi della risposta.

Entro 60 giorni dal completamento della fase istruttoria, l'ATS provvederà a liquidare il corrispettivo all'Ente previa emissione di debita fattura od altro documento equivalente.

L'entità complessiva di quanto potrà essere riconosciuto dalla ATS all'Ente in attuazione della presente convenzione sarà compatibile e nei limiti del livello di risorse assegnato alla stessa ATS da parte della Regione Lombardia.

Il pagamento dovrà essere effettuato con le modalità previste dalla vigente normativa sul sistema di tesoreria unica (art. 35, commi 8-13 d.lgs n. 1/2012 e circolare della Ragioneria Generale dello Stato n. 11 del 24.03.2012) per gli enti che rientrano nel sistema. Per gli enti che non rientrano nel sistema di tesoreria unica il pagamento sarà effettuato su c/c bancario comunicato dall'Ente.

Art. 8
Durata della convenzione

La presente convenzione ha validità sino al 31/5/2016, con decorrenza dalla sottoscrizione, con possibilità di espresso rinnovo, sulla base della programmazione regionale.

Art. 9
Regime di riservatezza e protezione dei dati sensibili

Le parti, e per esse i relativi dipendenti e collaboratori, sono tenute ad osservare la massima riservatezza nei confronti di terzi non autorizzati in ordine a fatti, informazioni, cognizioni, documenti ed oggetti di natura riservata di cui vengano a conoscenza in virtù della presente convenzione.

Le parti si impegnano, per quanto di competenza, al rispetto della disciplina normativa in materia di trattamento dei dati personali.

Art. 10
Trattamento dati personali

Ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. n. 196/2003 l'ATS assume la qualifica di responsabile del trattamento per i dati trattati di titolarità dell'Ente capofila.

Titolare del trattamento è l'Ente capofila nella persona del legale rappresentante.

Responsabile del trattamento è l'ATS nella persona del Direttore Generale.

Il Responsabile del trattamento:

1. dichiara di essere consapevole che i dati che tratta nell'espletamento del servizio/incarico ricevuto sono dati personali e quindi, come tali, essi sono soggetti all'applicazione del Codice per la protezione dei dati personali;
2. si obbliga ad ottemperare agli obblighi previsti dal D.Lgs.196/2003 anche con riferimento alla disciplina ivi contenuta rispetto ai dati personali sensibili e giudiziari;
3. si impegna a nominare, ai sensi dell'art.30 del D.Lgs.196/2003, i soggetti incaricati del trattamento stesso e di impartire loro specifiche istruzioni relative al trattamento dei dati loro affidato;
4. si impegna a comunicare all'Ente capofila ogni eventuale affidamento a soggetti terzi di operazioni di trattamento di dati personali di cui è titolare l'Ente capofila, affinché quest'ultimo ai fini della legittimità del trattamento affidato, possa nominare tali soggetti terzi responsabili del trattamento;
5. si impegna a nominare ed indicare all'Ente capofila una persona fisica referente per la "protezione dei dati personali";
6. si impegna a relazionare annualmente sullo stato del trattamento dei dati personali e sulle misure di sicurezza adottate e si obbliga ad allertare immediatamente l'altra parte in caso di situazioni anomale o di emergenze;
7. consente l'accesso dell'altra parte contraente o di suo fiduciario al fine di effettuare verifiche periodiche in ordine alla modalità dei trattamenti ed all'applicazione delle norme di sicurezza adottate.

Eventuali specificazioni potranno essere declinate con apposito disciplinare allegato alla convenzione (per trattamento di dati sensibili o giudiziari o tipologie di flussi di dati particolarmente complessi) o lettera/linee guida del titolare.

Art. 11

Risoluzione della convenzione

Nel caso di inosservanza delle clausole della presente convenzione, la risoluzione della stessa si intende regolata dalle vigenti norme in materia di risoluzione del contratto, prevista dal Codice Civile.

Le parti possono recedere dalla presente convenzione mediante preavviso di tre mesi, da comunicare con lettera raccomandata con avviso di ricevimento all'altra parte.

Art. 12

Foro competente

Le parti interessate, concordano di definire in modo amichevole qualunque controversia che possa nascere dall'interpretazione e dall'esecuzione della presente convenzione. Per ogni controversia si elegge competente il Foro provinciale sede dell'ASL che sottoscrive la presente convenzione.

Art. 13

Norme di rinvio

Per quanto non espressamente disciplinato dalla presente convenzione, si rinvia alle disposizioni del Codice Civile.

Luogo e data, 21.04.2016

Letto, confermato e sottoscritto

Per l'ATS di Brescia

Il Direttore Generale
Dr. Carmelo Scarcella

Per l'Ente capofila

Il Presidente di Ambito
Dott. Ratti Andrea

SCHEMA REGIONALE DI CONVENZIONE PER LA DEFINIZIONE DEI RAPPORTI GIURIDICI ED ECONOMICI TRA ATS E COMUNI DERIVANTI DALL'ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI A FAVORE DEI MINORI VITTIME DI ABUSO/MALTRATTAMENTO/VIOLENZA ACCOLTI NELLE STRUTTURE RESIDENZIALI

TRA

L'Agenzia di Tutela della Salute di Brescia (di seguito ATS), con sede legale nel Comune di Brescia in viale Duca degli Abruzzi n. 15, codice fiscale e partita IVA 03775430980, nella persona del Direttore Generale dr. Carmelo Scarcella, nato a Brescia il 12.06.1956, domiciliato per la carica presso la sede della ATS

E

L'Azienda territoriale per i servizi alla persona Ambito 9 – Bassa Bresciana Centrale Ente capofila dell'Accordo di Programma per la realizzazione del piano di zona (di seguito denominato semplicemente "Ente"), codice fiscale e partita IVA 029878870983 nella persona del Presidente dell'Assemblea dei Sindaci, Maria Carlotta Bragadina, domiciliata per la carica presso la sede dell'Azienda Territoriale, in qualità di legale rappresentante od altro soggetto munito di potere di rappresentanza

PREMESSO

- che la d.g.r. 14 maggio 2013, n. 116 "Determinazioni in ordine all'istituzione del Fondo regionale a sostegno della famiglia e dei suoi componenti fragili: Atto di indirizzo" definisce le misure e le relative azioni cui dare prioritariamente attuazione, individuando tra queste, l'erogazione di un contributo alle Comunità che prendono in carico minori vittime di abuso/maltrattamento/violenza per garantire le prestazioni socio-sanitarie;
- che la d.g.r. 25 ottobre 2013 n. 856 ha individuato la misura di cui sopra tra gli interventi prioritari cui dare attuazione;
- che la d.g.r. 19 dicembre 2014 n. 2942 ha previsto di mantenere le stesse modalità operative di erogazione della Misura "Comunità per minori";
- che la d.g.r. 29 dicembre 2015 n. 4702 ha previsto il perseguimento di tale intervento sino al 30 maggio 2016 ovvero nelle more della sua ridefinizione a decorrere dal 1/6/2016 alla luce sia del DCPM 14/2/2001 sia del successivo DPCM 29/11/2011;
- che la stessa d.g.r. 29 dicembre 2015 n. 4702 ha previsto per tale misura un onere complessivo a livello regionale, da ripartire tra le ATS;

CONSIDERATO

che l'Ente capofila dell'Accordo di Programma per la realizzazione del piano di zona Azienda territoriale per i servizi alla persona Ambito 9 – Bassa Bresciana Centrale sottoscrive la presente convenzione per conto di tutti i Comuni afferenti all'Ambito territoriale (Alfianello, Bagnolo Mella, Bassano Bresciano, Cigole, Fiesse, Gambara, Ghedi, Gottolengo, Isorella, Leno, Manerbio, Milzano, Offlaga, Pavone Mella, Pontevico, Pralboino, San Gervasio Bresciano, Seniga, Verolanuova, Verolavecchia) al fine di facilitare il raccordo con l'Agenzia di Tutela della Salute di Brescia e il coordinamento delle attività derivanti dall'attuazione dei sopra citati provvedimenti regionali;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1

Oggetto della convenzione

Oggetto della presente convenzione è la definizione dei rapporti giuridici ed economici derivanti dall'erogazione del contributo giornaliero di € 35,00 su fondo sociosanitario, quale remunerazione delle prestazioni sociosanitarie, interventi di carattere educativo, di assistenza alla persona e di accompagnamento nelle fasi processuali, per i minori accolti nelle strutture residenziali, a seguito di provvedimento dell'Autorità Giudiziaria Minorile, in quanto vittime di abuso, violenza e/o maltrattamento.

L'**ATS** e l'**Ente capofila** definiscono, con la presente convenzione, le modalità di collaborazione reciproca per l'attuazione dell'intervento regionale di cui alla d.g.r.25 ottobre 2013, n.856 e alla d.g.r. 19 dicembre 2014, n. 2942, con riferimento all' erogazione del suddetto contributo a favore dei Comuni dell'Ambito territoriale che lo richiederanno in applicazione delle citate delibere.

Art. 2

Soggetti Beneficiari

I Soggetti Beneficiari sono da individuarsi nei minori accolti presso le strutture di accoglienza residenziale, individuate nelle comunità educative, comunità familiari e alloggi per l'autonomia conformemente in esercizio, ai sensi della d.g.r 16 febbraio 2005 n. 20762 e del d.d.g. 15 febbraio 2010 n. 1254, a seguito di provvedimento di allontanamento dal nucleo familiare di origine disposto dall'Autorità giudiziaria minorile in quanto vittime di abuso, violenza e/o maltrattamento, che necessitano di interventi di cura, assistenza e recupero terapeutico.

Nel caso si sia reso necessario il collocamento del minore presso strutture residenziali ubicate sul territorio di altre Regioni, le stesse devono essere conformemente in esercizio secondo le disposizioni in vigore nella Regione di ubicazione.

Art. 3

Finalità della convenzione

La finalità della convenzione è quella di garantire un'adeguata presa in carico del minore e di ridurre i fattori di rischio, riconoscendo al Comune cui è stato affidato il minore, un contributo per le prestazioni di natura sociosanitaria e/o sanitaria erogate da professionalità specialistiche, nell'ambito del progetto educativo assistenziale individualizzato, e rendicontato dal Comune stesso.

Art. 4

Impegni e compiti dell'Ente capofila

L'**Ente capofila** garantisce le attività di coordinamento necessarie all'attuazione di quanto disposto dalla presente convenzione per conto di tutti i Comuni afferenti all'Ambito territoriale.

In particolare, si impegna a:

- assolvere direttamente, o con il concorso dei Comuni interessati, al debito informativo regionale denominato “Comunità per Minori” nei confronti della competente ATS nei tempi previsti dalla circolare regionale, dando atto che il debito informativo analitico costituisce lo strumento per la rendicontazione economica e che pertanto l’ATS non procederà alla remunerazione di quelle prestazioni non correttamente rendicontate. Con la rendicontazione nel flusso informativo denominato “Comunità per Minori”, l’Ente attesta tra l’altro che il minore è accolto presso la comunità e che alla stessa viene regolarmente corrisposta la tariffa giornaliera prevista per l’accoglienza del minore;
- sottoscrivere la presente convenzione per conto dei Comuni afferenti all’Ambito territoriale;
- fornire all’ATS, ai fini dell’erogazione del contributo, la seguente documentazione comprovante la specifica situazione di ciascun minore rendicontato nel flusso informativo regionale “Comunità per Minori”:
 - ✓ decreto dell’Autorità Giudiziaria Minorile e/o altri documenti in possesso del Comune attestante le condizioni che hanno determinato il collocamento in struttura residenziale;
 - ✓ il Progetto Educativo Individualizzato definito dalla struttura residenziale e condiviso dal Comune all’interno del quale siano chiaramente evidenziate le attività di natura sociosanitaria come sopra definite;
 - ✓ eventuale dichiarazione aggiuntiva comprovante le prestazioni di natura sociosanitaria e/o sanitaria erogate da professionalità specialistiche con onere a carico della struttura;
 - ✓ Progetto Quadro riferito al minore e alla sua famiglia dal quale si evinca l’ottica di corresponsabilità nella presa in carico del minore stesso;
- aggiornare trimestralmente l’ATS sull’attuazione del Piano Educativo Individualizzato;
- fornire all’ATS eventuali informazioni integrative di supporto all’istruttoria.

L’Ente capofila è responsabile di quanto dichiarato e trasmesso all’ATS.

Art. 5 Impegni e compiti dell’ATS

L’ **ATS** si impegna a:

- verificare eventuali anomalie contenute nel flusso informativo regionale “Comunità per Minori” direttamente con l’Ente;
- verificare la coerenza della rendicontazione con la documentazione presentata a supporto della richiesta di contributo (decreto dell’Autorità Giudiziaria Minorile, relazione dei servizi sociali comunali, altra documentazione);
- verificare l’esistenza, per ciascun minore, del Piano Educativo Individualizzato con particolare riguardo agli interventi di carattere sociosanitario e/o sanitario necessari ai fini del percorso di recupero terapeutico del minore;
- verificare, attraverso l’Ente e/o il Comune, le effettive giornate di presenza del minore presso la struttura residenziale, così come rendicontato nel debito informativo regionale denominato “Comunità per Minori”;
- chiedere all’Ente eventuale documentazione integrativa ai fini dell’istruttoria;
- concludere, per ogni periodo di rendicontazione di cui al successivo articolo 6, la fase di istruttoria entro 30 giorni dal ricevimento della documentazione;

- determinare il valore del contributo e liquidare l'importo spettante all'Ente a conclusione della fase di istruttoria e previo corretto assolvimento del debito informativo regionale.

Art. 6 Modalità di rendicontazione

La rendicontazione delle presenze andrà effettuata attraverso il flusso regionale denominato "Comunità per Minori".

Ciascun Comune direttamente, o attraverso l'Ente capofila, inoltra alla ATS i dati previsti dal flusso "Comunità per Minori" con cadenza trimestrale ovvero in tempo utile alle scadenze regionali previste per l'assolvimento del medesimo debito informativo.

Nel caso in cui due Comuni partecipino al pagamento della retta di uno stesso minore, il debito informativo relativo al flusso "Comunità per Minori" viene assolto da parte del Comune titolare della tutela, a cui verranno pertanto corrisposti per intero da parte dell'ATS i contributi previsti dalla presente convenzione. Sarà cura ed obbligo di tale Comune raccordarsi con gli altri Comuni interessati per la regolazione diretta di eventuali quote parti spettanti.

Art. 7 Le modalità di liquidazione del contributo

Le Parti danno atto che l'assolvimento del debito informativo regionale denominato "Comunità per Minori" e l'invio della relativa documentazione, a supporto dell'istruttoria da parte dell'ATS, costituisce condizione necessaria per la liquidazione del contributo regionale.

Nelle more della sottoscrizione della presente convenzione, la ATS provvede a riconoscere altresì le prestazioni erogate a far data dal 1/1/2016 dall'Ente, a condizione che le stesse siano state rese sulla base di quanto previsto dalla presente convenzione e debitamente rendicontate nel flusso informativo "Comunità per Minori".

Entro 30 giorni dal ricevimento della rendicontazione e della relativa documentazione, l'ATS dovrà completare la fase di istruttoria durante la quale potrà chiedere chiarimenti o integrazioni rispetto alla documentazione inviata dall'Ente, il quale è tenuto a fornire le informazioni richieste concordando con l'ATS i tempi della risposta.

Entro 60 giorni dal completamento della fase istruttoria, l'ATS provvederà a liquidare il corrispettivo all'Ente previa emissione di debita fattura od altro documento equivalente.

L'entità complessiva di quanto potrà essere riconosciuto dalla ATS all'Ente in attuazione della presente convenzione sarà compatibile e nei limiti del livello di risorse assegnato alla stessa ATS da parte della Regione Lombardia.

Il pagamento dovrà essere effettuato con le modalità previste dalla vigente normativa sul sistema di tesoreria unica (art. 35, commi 8-13 d.lgs n. 1/2012 e circolare della Ragioneria Generale dello Stato n. 11 del 24.03.2012) per gli enti che rientrano nel sistema. Per gli enti che non rientrano nel sistema di tesoreria unica il pagamento sarà effettuato su c/c bancario comunicato dall'Ente.

Art. 8
Durata della convenzione

La presente convenzione ha validità sino al 31/5/2016, con decorrenza dalla sottoscrizione, con possibilità di espresso rinnovo, sulla base della programmazione regionale.

Art. 9
Regime di riservatezza e protezione dei dati sensibili

Le parti, e per esse i relativi dipendenti e collaboratori, sono tenute ad osservare la massima riservatezza nei confronti di terzi non autorizzati in ordine a fatti, informazioni, cognizioni, documenti ed oggetti di natura riservata di cui vengano a conoscenza in virtù della presente convenzione.

Le parti si impegnano, per quanto di competenza, al rispetto della disciplina normativa in materia di trattamento dei dati personali.

Art. 10
Trattamento dati personali

Ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. n. 196/2003 l'ATS assume la qualifica di responsabile del trattamento per i dati trattati di titolarità dell'Ente capofila.

Titolare del trattamento è l'Ente capofila nella persona del legale rappresentante.

Responsabile del trattamento è l'ATS nella persona del Direttore Generale.

Il Responsabile del trattamento:

1. dichiara di essere consapevole che i dati che tratta nell'espletamento del servizio/incarico ricevuto sono dati personali e quindi, come tali, essi sono soggetti all'applicazione del Codice per la protezione dei dati personali;
2. si obbliga ad ottemperare agli obblighi previsti dal D.Lgs.196/2003 anche con riferimento alla disciplina ivi contenuta rispetto ai dati personali sensibili e giudiziari;
3. si impegna a nominare, ai sensi dell'art.30 del D.Lgs.196/2003, i soggetti incaricati del trattamento stesso e di impartire loro specifiche istruzioni relative al trattamento dei dati loro affidato;
4. si impegna a comunicare all'Ente capofila ogni eventuale affidamento a soggetti terzi di operazioni di trattamento di dati personali di cui è titolare l'Ente capofila, affinché quest'ultimo ai fini della legittimità del trattamento affidato, possa nominare tali soggetti terzi responsabili del trattamento;
5. si impegna a nominare ed indicare all'Ente capofila una persona fisica referente per la "protezione dei dati personali";
6. si impegna a relazionare annualmente sullo stato del trattamento dei dati personali e sulle misure di sicurezza adottate e si obbliga ad allertare immediatamente l'altra parte in caso di situazioni anomale o di emergenze;
7. consente l'accesso dell'altra parte contraente o di suo fiduciario al fine di effettuare verifiche periodiche in ordine alla modalità dei trattamenti ed all'applicazione delle norme di sicurezza adottate.

Eventuali specificazioni potranno essere declinate con apposito disciplinare allegato alla convenzione (per trattamento di dati sensibili o giudiziari o tipologie di flussi di dati particolarmente complessi) o lettera/linee guida del titolare.

Art. 11
Risoluzione della convenzione

Nel caso di inosservanza delle clausole della presente convenzione, la risoluzione della stessa si intende regolata dalle vigenti norme in materia di risoluzione del contratto, prevista dal Codice Civile.

Le parti possono recedere dalla presente convenzione mediante preavviso di tre mesi, da comunicare con lettera raccomandata con avviso di ricevimento all'altra parte.

Art. 12
Foro competente

Le parti interessate, concordano di definire in modo amichevole qualunque controversia che possa nascere dall'interpretazione e dall'esecuzione della presente convenzione. Per ogni controversia si elegge competente il Foro provinciale sede dell'ASL che sottoscrive la presente convenzione.

Art. 13
Norme di rinvio

Per quanto non espressamente disciplinato dalla presente convenzione, si rinvia alle disposizioni del Codice Civile.

Luogo e data, 25.05.2016

Letto, confermato e sottoscritto

Per l'ATS di Brescia

Il Direttore Generale
Dr. Carmelo Scarcella

Per l'Ente capofila

Il Presidente dell'Assemblea dei Sindaci
Maria Carlotta Bragadina

SCHEMA REGIONALE DI CONVENZIONE PER LA DEFINIZIONE DEI RAPPORTI GIURIDICI ED ECONOMICI TRA ATS E COMUNI DERIVANTI DALL'ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI A FAVORE DEI MINORI VITTIME DI ABUSO/MALTRATTAMENTO/VIOLENZA ACCOLTI NELLE STRUTTURE RESIDENZIALI

TRA

L'**Agenzia di Tutela della Salute di Brescia** (di seguito ATS), con sede legale nel Comune di Brescia in viale Duca degli Abruzzi n. 15, codice fiscale e partita IVA 03775430980, nella persona del Direttore Generale dr. Carmelo Scarcella, nato a Brescia il 12.06.1956, domiciliato per la carica presso la sede della ATS

E

L' **Ente capofila dell'Accordo di Programma per la realizzazione del piano di zona Comune di Montichiari** (di seguito denominato semplicemente "Ente"), codice fiscale 00645400177 partita IVA 00574280988 nella persona del Sindaco dott. Mario Fraccaro, domiciliato per la carica in Montichiari (BS) Piazza Municipio 1

PREMESSO

- che la d.g.r. 14 maggio 2013, n. 116 "Determinazioni in ordine all'istituzione del Fondo regionale a sostegno della famiglia e dei suoi componenti fragili: Atto di indirizzo" definisce le misure e le relative azioni cui dare prioritariamente attuazione, individuando tra queste, l'erogazione di un contributo alle Comunità che prendono in carico minori vittime di abuso/maltrattamento/violenza per garantire le prestazioni socio-sanitarie;
- che la d.g.r. 25 ottobre 2013 n. 856 ha individuato la misura di cui sopra tra gli interventi prioritari cui dare attuazione;
- che la d.g.r. 19 dicembre 2014 n. 2942 ha previsto di mantenere le stesse modalità operative di erogazione della Misura "Comunità per minori";
- che la d.g.r. 29 dicembre 2015 n. 4702 ha previsto il perseguimento di tale intervento sino al 30 maggio 2016 ovvero nelle more della sua ridefinizione a decorrere dal 1/6/2016 alla luce sia del DCPM 14/2/2001 sia del successivo DPCM 29/11/2011;
- che la stessa d.g.r. 29 dicembre 2015 n. 4702 ha previsto per tale misura un onere complessivo a livello regionale, da ripartire tra le ATS;

CONSIDERATO

che l'Ente capofila dell'Accordo di Programma per la realizzazione del piano di zona **Comune di Montichiari** sottoscrive la presente convenzione per conto di tutti i Comuni afferenti all'Ambito territoriale (Comuni di Acquafredda, Calcinato, Calvisano, Carpenedolo, Montichiari, Remedello e Visano) al fine di facilitare il raccordo con l'Agenzia di Tutela della Salute di Brescia e il coordinamento delle attività derivanti dall'attuazione dei sopra citati provvedimenti regionali;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1
Oggetto della convenzione

Oggetto della presente convenzione è la definizione dei rapporti giuridici ed economici derivanti dall'erogazione del contributo giornaliero di € 35,00 su fondo sociosanitario, quale remunerazione delle prestazioni sociosanitarie, interventi di carattere educativo, di assistenza alla persona e di accompagnamento nelle fasi processuali, per i minori accolti nelle strutture residenziali, a seguito di provvedimento dell'Autorità Giudiziaria Minorile, in quanto vittime di abuso, violenza e/o maltrattamento.

L'ATS e l'Ente capofila definiscono, con la presente convenzione, le modalità di collaborazione reciproca per l'attuazione dell'intervento regionale di cui alla d.g.r.25 ottobre 2013, n.856 e alla d.g.r. 19 dicembre 2014, n. 2942, con riferimento all' erogazione del suddetto contributo a favore dei Comuni dell'Ambito territoriale che lo richiederanno in applicazione delle citate delibere.

Art. 2
Soggetti Beneficiari

I Soggetti Beneficiari sono da individuarsi nei minori accolti presso le strutture di accoglienza residenziale, individuate nelle comunità educative, comunità familiari e alloggi per l'autonomia conformemente in esercizio, ai sensi della d.g.r 16 febbraio 2005 n. 20762 e del d.d.g. 15 febbraio 2010 n. 1254, a seguito di provvedimento di allontanamento dal nucleo familiare di origine disposto dall'Autorità giudiziaria minorile in quanto vittime di abuso, violenza e/o maltrattamento, che necessitano di interventi di cura, assistenza e recupero terapeutico.

Nel caso si sia reso necessario il collocamento del minore presso strutture residenziali ubicate sul territorio di altre Regioni, le stesse devono essere conformemente in esercizio secondo le disposizioni in vigore nella Regione di ubicazione.

Art. 3
Finalità della convenzione

La finalità della convenzione è quella di garantire un'adeguata presa in carico del minore e di ridurre i fattori di rischio, riconoscendo al Comune cui è stato affidato il minore, un contributo per le prestazioni di natura sociosanitaria e/o sanitaria erogate da professionalità specialistiche, nell'ambito del progetto educativo assistenziale individualizzato, e rendicontato dal Comune stesso.

Art. 4
Impegni e compiti dell'Ente capofila

L'Ente capofila garantisce le attività di coordinamento necessarie all'attuazione di quanto disposto dalla presente convenzione per conto di tutti i Comuni afferenti all'Ambito territoriale.
In particolare, si impegna a:

- assolvere direttamente, o con il concorso dei Comuni interessati, al debito informativo regionale denominato "Comunità per Minori" nei confronti della competente ATS nei tempi previsti dalla circolare regionale, dando atto che il debito informativo analitico costituisce lo strumento per la rendicontazione economica e che pertanto l'ATS non procederà alla remunerazione di quelle prestazioni non correttamente rendicontate. Con la rendicontazione nel flusso informativo denominato "Comunità per Minori", l'Ente attesta tra l'altro che il minore è accolto presso la comunità e che alla stessa viene regolarmente corrisposta la tariffa giornaliera prevista per l'accoglienza del minore;
- sottoscrivere la presente convenzione per conto dei Comuni afferenti all'Ambito territoriale;
- fornire all'ATS, ai fini dell'erogazione del contributo, la seguente documentazione comprovante la specifica situazione di ciascun minore rendicontato nel flusso informativo regionale "Comunità per Minori":
 - ✓ decreto dell'Autorità Giudiziaria Minorile e/o altri documenti in possesso del Comune attestante le condizioni che hanno determinato il collocamento in struttura residenziale;
 - ✓ il Progetto Educativo Individualizzato definito dalla struttura residenziale e condiviso dal Comune all'interno del quale siano chiaramente evidenziate le attività di natura sociosanitaria come sopra definite;
 - ✓ eventuale dichiarazione aggiuntiva comprovante le prestazioni di natura sociosanitaria e/o sanitaria erogate da professionalità specialistiche con onere a carico della struttura;
 - ✓ Progetto Quadro riferito al minore e alla sua famiglia dal quale si evinca l'ottica di corresponsabilità nella presa in carico del minore stesso;
- aggiornare trimestralmente l'ATS sull'attuazione del Piano Educativo Individualizzato;
- fornire all'ATS eventuali informazioni integrative di supporto all'istruttoria.

L'Ente capofila è responsabile di quanto dichiarato e trasmesso all'ATS.

Art. 5 Impegni e compiti dell'ATS

L' **ATS** si impegna a:

- verificare eventuali anomalie contenute nel flusso informativo regionale "Comunità per Minori" direttamente con l'Ente;
- verificare la coerenza della rendicontazione con la documentazione presentata a supporto della richiesta di contributo (decreto dell'Autorità Giudiziaria Minorile, relazione dei servizi sociali comunali, altra documentazione);
- verificare l'esistenza, per ciascun minore, del Piano Educativo Individualizzato con particolare riguardo agli interventi di carattere sociosanitario e/o sanitario necessari ai fini del percorso di recupero terapeutico del minore;
- verificare, attraverso l'Ente e/o il Comune, le effettive giornate di presenza del minore presso la struttura residenziale, così come rendicontato nel debito informativo regionale denominato "Comunità per Minori";
- chiedere all'Ente eventuale documentazione integrativa ai fini dell'istruttoria;
- concludere, per ogni periodo di rendicontazione di cui al successivo articolo 6, la fase di istruttoria entro 30 giorni dal ricevimento della documentazione;

- determinare il valore del contributo e liquidare l'importo spettante all'Ente a conclusione della fase di istruttoria e previo corretto assolvimento del debito informativo regionale.

Art. 6 Modalità di rendicontazione

La rendicontazione delle presenze andrà effettuata attraverso il flusso regionale denominato "Comunità per Minori".

Ciascun Comune direttamente, o attraverso l'Ente capofila, inoltra alla ATS i dati previsti dal flusso "Comunità per Minori" con cadenza trimestrale ovvero in tempo utile alle scadenze regionali previste per l'assolvimento del medesimo debito informativo.

Nel caso in cui due Comuni partecipino al pagamento della retta di uno stesso minore, il debito informativo relativo al flusso "Comunità per Minori" viene assolto da parte del Comune titolare della tutela, a cui verranno pertanto corrisposti per intero da parte dell'ATS i contributi previsti dalla presente convenzione. Sarà cura ed obbligo di tale Comune raccordarsi con gli altri Comuni interessati per la regolazione diretta di eventuali quote parti spettanti.

Art. 7 Le modalità di liquidazione del contributo

Le Parti danno atto che l'assolvimento del debito informativo regionale denominato "Comunità per Minori" e l'invio della relativa documentazione, a supporto dell'istruttoria da parte dell'ATS, costituisce condizione necessaria per la liquidazione del contributo regionale.

Nelle more della sottoscrizione della presente convenzione, la ATS provvede a riconoscere altresì le prestazioni erogate a far data dal 1/1/2016 dall'Ente, a condizione che le stesse siano state rese sulla base di quanto previsto dalla presente convenzione e debitamente rendicontate nel flusso informativo "Comunità per Minori".

Entro 30 giorni dal ricevimento della rendicontazione e della relativa documentazione, l'ATS dovrà completare la fase di istruttoria durante la quale potrà chiedere chiarimenti o integrazioni rispetto alla documentazione inviata dall'Ente, il quale è tenuto a fornire le informazioni richieste concordando con l'ATS i tempi della risposta.

Entro 60 giorni dal completamento della fase istruttoria, l'ATS provvederà a liquidare il corrispettivo all'Ente previa emissione di debita fattura od altro documento equivalente.

L'entità complessiva di quanto potrà essere riconosciuto dalla ATS all'Ente in attuazione della presente convenzione sarà compatibile e nei limiti del livello di risorse assegnato alla stessa ATS da parte della Regione Lombardia.

Il pagamento dovrà essere effettuato con le modalità previste dalla vigente normativa sul sistema di tesoreria unica (art. 35, commi 8-13 d.lgs n. 1/2012 e circolare della Ragioneria Generale dello Stato n. 11 del 24.03.2012) per gli enti che rientrano nel sistema. Per gli enti che non rientrano nel sistema di tesoreria unica il pagamento sarà effettuato su c/c bancario comunicato dall'Ente.

Art. 8
Durata della convenzione

La presente convenzione ha validità sino al 31/5/2016, con decorrenza dalla sottoscrizione, con possibilità di espresso rinnovo, sulla base della programmazione regionale.

Art. 9
Regime di riservatezza e protezione dei dati sensibili

Le parti, e per esse i relativi dipendenti e collaboratori, sono tenute ad osservare la massima riservatezza nei confronti di terzi non autorizzati in ordine a fatti, informazioni, cognizioni, documenti ed oggetti di natura riservata di cui vengano a conoscenza in virtù della presente convenzione.

Le parti si impegnano, per quanto di competenza, al rispetto della disciplina normativa in materia di trattamento dei dati personali.

Art. 10
Trattamento dati personali

Ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. n. 196/2003 l'ATS assume la qualifica di responsabile del trattamento per i dati trattati di titolarità dell'Ente capofila.

Titolare del trattamento è l'Ente capofila nella persona del legale rappresentante.

Responsabile del trattamento è l'ATS nella persona del Direttore Generale.

Il Responsabile del trattamento:

1. dichiara di essere consapevole che i dati che tratta nell'espletamento del servizio/incarico ricevuto sono dati personali e quindi, come tali, essi sono soggetti all'applicazione del Codice per la protezione dei dati personali;
2. si obbliga ad ottemperare agli obblighi previsti dal D.Lgs.196/2003 anche con riferimento alla disciplina ivi contenuta rispetto ai dati personali sensibili e giudiziari;
3. si impegna a nominare, ai sensi dell'art.30 del D.Lgs.196/2003, i soggetti incaricati del trattamento stesso e di impartire loro specifiche istruzioni relative al trattamento dei dati loro affidato;
4. si impegna a comunicare all'Ente capofila ogni eventuale affidamento a soggetti terzi di operazioni di trattamento di dati personali di cui è titolare l'Ente capofila, affinché quest'ultimo ai fini della legittimità del trattamento affidato, possa nominare tali soggetti terzi responsabili del trattamento;
5. si impegna a nominare ed indicare all'Ente capofila una persona fisica referente per la "protezione dei dati personali";
6. si impegna a relazionare annualmente sullo stato del trattamento dei dati personali e sulle misure di sicurezza adottate e si obbliga ad allertare immediatamente l'altra parte in caso di situazioni anomale o di emergenze;
7. consente l'accesso dell'altra parte contraente o di suo fiduciario al fine di effettuare verifiche periodiche in ordine alla modalità dei trattamenti ed all'applicazione delle norme di sicurezza adottate.

Eventuali specificazioni potranno essere declinate con apposito disciplinare allegato alla convenzione (per trattamento di dati sensibili o giudiziari o tipologie di flussi di dati particolarmente complessi) o lettera/linee guida del titolare.

Art. 11
Risoluzione della convenzione

Nel caso di inosservanza delle clausole della presente convenzione, la risoluzione della stessa si intende regolata dalle vigenti norme in materia di risoluzione del contratto, prevista dal Codice Civile.

Le parti possono recedere dalla presente convenzione mediante preavviso di tre mesi, da comunicare con lettera raccomandata con avviso di ricevimento all'altra parte.

Art. 12
Foro competente

Le parti interessate, concordano di definire in modo amichevole qualunque controversia che possa nascere dall'interpretazione e dall'esecuzione della presente convenzione. Per ogni controversia si elegge competente il Foro provinciale sede dell'ASL che sottoscrive la presente convenzione.

Art. 13
Norme di rinvio

Per quanto non espressamente disciplinato dalla presente convenzione, si rinvia alle disposizioni del Codice Civile.

Montichiari, 25.05.2016

Letto, confermato e sottoscritto

Per l'ATS di Brescia

Il Direttore Generale
Dr. Carmelo Scarcella

Per l'Ente capofila

Il Sindaco
Mario Fraccaro

CONVENZIONE PER LA DEFINIZIONE DEI RAPPORTI GIURIDICI ED ECONOMICI TRA ATS E COMUNI DERIVANTI DALL'ATTUAZIONE DI INTERVENTI A FAVORE DI MINORI VITTIME DI ABUSO/MALTRATTAMENTO/VIOLENZA ACCOLTI IN STRUTTURE RESIDENZIALI

TRA

L'**Agenzia di Tutela della Salute di Brescia** (di seguito ATS), con sede legale nel Comune di Brescia in viale Duca degli Abruzzi n. 15, codice fiscale e partita IVA 03775430980, nella persona del Direttore Generale dr. Carmelo Scarcella, nato a Brescia il 12.06.1956, domiciliato per la carica presso la sede della ATS

E

L'**Ente capofila dell'Accordo di Programma per la realizzazione del piano di zona COMUNITA' MONTANA PARCO ALTO GARDA BRESCIANO** (di seguito denominato semplicemente "Ente"), 87001990172 partita IVA 01951910981 nella persona del Presidente Davide Pace nato a ...*omissis*... il ...*omissis*..., residente nel Comune di ...*omissis*... Via ...*omissis*..., codice fiscale ...*omissis*.... In qualità di legale rappresentante od altro soggetto munito di potere di rappresentanza

PREMESSO

- che la d.g.r. 14 maggio 2013, n. 116 "Determinazioni in ordine all'istituzione del Fondo regionale a sostegno della famiglia e dei suoi componenti fragili: Atto di indirizzo" definisce le misure e le relative azioni cui dare prioritariamente attuazione, individuando tra queste, l'erogazione di un contributo alle Comunità che prendono in carico minori vittime di abuso/maltrattamento/violenza per garantire le prestazioni socio-sanitarie;
- che la d.g.r. 25 ottobre 2013 n. 856 ha individuato la misura di cui sopra tra gli interventi prioritari cui dare attuazione;
- che la d.g.r. 19 dicembre 2014 n. 2942 ha previsto di mantenere le stesse modalità operative di erogazione della Misura "Comunità per minori";
- che la d.g.r. 29 dicembre 2015 n. 4702 ha previsto il perseguimento di tale intervento sino al 30 maggio 2016 ovvero nelle more della sua ridefinizione a decorrere dal 1/6/2016 alla luce sia del DCPM 14/2/2001 sia del successivo DPCM 29/11/2011;
- che la stessa d.g.r. 29 dicembre 2015 n. 4702 ha previsto per tale misura un onere complessivo a livello regionale, da ripartire tra le ATS;

CONSIDERATO

che l'Ente capofila dell'Accordo di Programma per la realizzazione del piano di zona COMUNITA' MONTANA PARCO ALTO GARDA BRESCIANO sottoscrive la presente convenzione per conto di tutti i Comuni afferenti all'Ambito territoriale 11: Bedizzole, Calvagese della Riviera, Desenzano del Garda, Gardone Riviera, Gargnano, Limone sul Garda, Lonato del Garda, Magasa, Manerba del Garda, Moniga del Garda, Padenghe sul Garda, Polpenazze del Garda, Pozzolengo, Puegnago del Garda, Salò, San Felice del Benaco, Sirmione, Soiano del Lago, Tignale, Toscolano Maderno, Tremosine sul Garda, Valvestino, al fine di facilitare il raccordo con l'Agenzia di Tutela della Salute di Brescia e il

coordinamento delle attività derivanti dall'attuazione dei sopra citati provvedimenti regionali;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1

Oggetto della convenzione

Oggetto della presente convenzione è la definizione dei rapporti giuridici ed economici derivanti dall'erogazione del contributo giornaliero di € 35,00 su fondo sociosanitario, quale remunerazione delle prestazioni sociosanitarie, interventi di carattere educativo, di assistenza alla persona e di accompagnamento nelle fasi processuali, per i minori accolti nelle strutture residenziali, a seguito di provvedimento dell'Autorità Giudiziaria Minorile, in quanto vittime di abuso, violenza e/o maltrattamento.

L'**ATS** e l'**Ente capofila** definiscono, con la presente convenzione, le modalità di collaborazione reciproca per l'attuazione dell'intervento regionale di cui alla d.g.r.25 ottobre 2013, n.856 e alla d.g.r. 19 dicembre 2014, n. 2942, con riferimento all'erogazione del suddetto contributo a favore dei Comuni dell'Ambito territoriale che lo richiederanno in applicazione delle citate delibere.

Art. 2

Soggetti Beneficiari

I Soggetti Beneficiari sono da individuarsi nei minori accolti presso le strutture di accoglienza residenziale, individuate nelle comunità educative, comunità familiari e alloggi per l'autonomia conformemente in esercizio, ai sensi della d.g.r 16 febbraio 2005 n. 20762 e del d.d.g. 15 febbraio 2010 n. 1254, a seguito di provvedimento di allontanamento dal nucleo familiare di origine disposto dall'Autorità giudiziaria minorile in quanto vittime di abuso, violenza e/o maltrattamento, che necessitano di interventi di cura, assistenza e recupero terapeutico.

Nel caso si sia reso necessario il collocamento del minore presso strutture residenziali ubicate sul territorio di altre Regioni, le stesse devono essere conformemente in esercizio secondo le disposizioni in vigore nella Regione di ubicazione.

Art. 3

Finalità della convenzione

La finalità della convenzione è quella di garantire un'adeguata presa in carico del minore e di ridurre i fattori di rischio, riconoscendo al Comune cui è stato affidato il minore, un contributo per le prestazioni di natura sociosanitaria e/o sanitaria erogate da professionalità specialistiche, nell'ambito del progetto educativo assistenziale individualizzato, e rendicontato dal Comune stesso.

Art. 4

Impegni e compiti dell'Ente capofila

L'**Ente capofila** garantisce le attività di coordinamento necessarie all'attuazione di quanto

disposto dalla presente convenzione per conto di tutti i Comuni afferenti all'Ambito territoriale. In particolare, si impegna a:

- assolvere direttamente, o con il concorso dei Comuni interessati, al debito informativo regionale denominato "Comunità per Minori" nei confronti della competente ATS nei tempi previsti dalla circolare regionale, dando atto che il debito informativo analitico costituisce lo strumento per la rendicontazione economica e che pertanto l'ATS non procederà alla remunerazione di quelle prestazioni non correttamente rendicontate. Con la rendicontazione nel flusso informativo denominato "Comunità per Minori", l'Ente attesta tra l'altro che il minore è accolto presso la comunità e che alla stessa viene regolarmente corrisposta la tariffa giornaliera prevista per l'accoglienza del minore;
- sottoscrivere la presente convenzione per conto dei Comuni afferenti all'Ambito territoriale;
- fornire all'ATS, ai fini dell'erogazione del contributo, la seguente documentazione comprovante la specifica situazione di ciascun minore rendicontato nel flusso informativo regionale "Comunità per Minori":
 - ✓ decreto dell'Autorità Giudiziaria Minorile e/o altri documenti in possesso del Comune attestante le condizioni che hanno determinato il collocamento in struttura residenziale;
 - ✓ il Progetto Educativo Individualizzato definito dalla struttura residenziale e condiviso dal Comune all'interno del quale siano chiaramente evidenziate le attività di natura socio-sanitaria come sopra definite;
 - ✓ eventuale dichiarazione aggiuntiva comprovante le prestazioni di natura socio-sanitaria e/o sanitaria erogate da professionalità specialistiche con onere a carico della struttura;
 - ✓ Progetto Quadro riferito al minore e alla sua famiglia dal quale si evinca l'ottica di corresponsabilità nella presa in carico del minore stesso;
- aggiornare trimestralmente l'ATS sull'attuazione del Piano Educativo Individualizzato;
- fornire all'ATS eventuali informazioni integrative di supporto all'istruttoria.

L'Ente capofila è responsabile di quanto dichiarato e trasmesso all'ATS.

Art. 5 Impegni e compiti dell'ATS

L' **ATS** si impegna a:

- verificare eventuali anomalie contenute nel flusso informativo regionale "Comunità per Minori" direttamente con l'Ente;
- verificare la coerenza della rendicontazione con la documentazione presentata a supporto della richiesta di contributo (decreto dell'Autorità Giudiziaria Minorile, relazione dei servizi sociali comunali, altra documentazione);
- verificare l'esistenza, per ciascun minore, del Piano Educativo Individualizzato con particolare riguardo agli interventi di carattere socio-sanitario e/o sanitario necessari ai fini del percorso di recupero terapeutico del minore;
- verificare, attraverso l'Ente e/o il Comune, le effettive giornate di presenza del minore presso la struttura residenziale, così come rendicontato nel debito informativo regionale denominato "Comunità per Minori";

- chiedere all'Ente eventuale documentazione integrativa ai fini dell'istruttoria;
- concludere, per ogni periodo di rendicontazione di cui al successivo articolo 6, la fase di istruttoria entro 30 giorni dal ricevimento della documentazione;
- determinare il valore del contributo e liquidare l'importo spettante all'Ente a conclusione della fase di istruttoria e previo corretto assolvimento del debito informativo regionale.

Art. 6

Modalità di rendicontazione

La rendicontazione delle presenze andrà effettuata attraverso il flusso regionale denominato "Comunità per Minori".

Ciascun Comune direttamente, o attraverso l'Ente capofila, inoltra alla ATS i dati previsti dal flusso "Comunità per Minori" con cadenza trimestrale ovvero in tempo utile alle scadenze regionali previste per l'assolvimento del medesimo debito informativo.

Nel caso in cui due Comuni partecipino al pagamento della retta di uno stesso minore, il debito informativo relativo al flusso "Comunità per Minori" viene assolto da parte del Comune titolare della tutela, a cui verranno pertanto corrisposti per intero da parte dell'ATS i contributi previsti dalla presente convenzione. Sarà cura ed obbligo di tale Comune raccordarsi con gli altri Comuni interessati per la regolazione diretta di eventuali quote parti spettanti.

Art. 7

Le modalità di liquidazione del contributo

Le Parti danno atto che l'assolvimento del debito informativo regionale denominato "Comunità per Minori" e l'invio della relativa documentazione, a supporto dell'istruttoria da parte dell'ATS, costituisce condizione necessaria per la liquidazione del contributo regionale.

Nelle more della sottoscrizione della presente convenzione, la ATS provvede a riconoscere altresì le prestazioni erogate a far data dal 1/1/2016 dall'Ente, a condizione che le stesse siano state rese sulla base di quanto previsto dalla presente convenzione e debitamente rendicontate nel flusso informativo "Comunità per Minori".

Entro 30 giorni dal ricevimento della rendicontazione e della relativa documentazione, l'ATS dovrà completare la fase di istruttoria durante la quale potrà chiedere chiarimenti o integrazioni rispetto alla documentazione inviata dall'Ente, il quale è tenuto a fornire le informazioni richieste concordando con l'ATS i tempi della risposta.

Entro 60 giorni dal completamento della fase istruttoria, l'ATS provvederà a liquidare il corrispettivo all'Ente previa emissione di debita fattura od altro documento equivalente.

L'entità complessiva di quanto potrà essere riconosciuto dalla ATS all'Ente in attuazione della presente convenzione sarà compatibile e nei limiti del livello di risorse assegnato alla stessa ATS da parte della Regione Lombardia.

Il pagamento dovrà essere effettuato con le modalità previste dalla vigente normativa sul sistema di tesoreria unica (art. 35, commi 8-13 d.lgs n. 1/2012 e circolare della Ragioneria Generale dello Stato n. 11 del 24.03.2012) per gli enti che rientrano nel sistema. Per gli enti che non rientrano nel sistema di tesoreria unica il pagamento sarà effettuato su c/c bancario comunicato dall'Ente.

Art. 8 Durata della convenzione

La presente convenzione ha validità sino al 31/05/2016, con decorrenza dalla sottoscrizione, con possibilità di espresso rinnovo, sulla base della programmazione regionale.

Art. 9 Regime di riservatezza e protezione dei dati sensibili

Le parti, e per esse i relativi dipendenti e collaboratori, sono tenute ad osservare la massima riservatezza nei confronti di terzi non autorizzati in ordine a fatti, informazioni, cognizioni, documenti ed oggetti di natura riservata di cui vengano a conoscenza in virtù della presente convenzione.

Le parti si impegnano, per quanto di competenza, al rispetto della disciplina normativa in materia di trattamento dei dati personali.

Art. 10 Trattamento dati personali

Ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. n. 196/2003 l'ATS assume la qualifica di responsabile del trattamento per i dati trattati di titolarità dell'Ente capofila.

Titolare del trattamento è l'Ente capofila nella persona del legale rappresentante.

Responsabile del trattamento è l'ATS nella persona del Direttore Generale.

Il Responsabile del trattamento:

1. dichiara di essere consapevole che i dati che tratta nell'espletamento del servizio/incarico ricevuto sono dati personali e quindi, come tali, essi sono soggetti all'applicazione del Codice per la protezione dei dati personali;
2. si obbliga ad ottemperare agli obblighi previsti dal D.Lgs.196/2003 anche con riferimento alla disciplina ivi contenuta rispetto ai dati personali sensibili e giudiziari;
3. si impegna a nominare, ai sensi dell'art.30 del D.Lgs.196/2003, i soggetti incaricati del trattamento stesso e di impartire loro specifiche istruzioni relative al trattamento dei dati loro affidato;
4. si impegna a comunicare all'Ente capofila ogni eventuale affidamento a soggetti terzi di operazioni di trattamento di dati personali di cui è titolare l'Ente capofila, affinché quest'ultimo ai fini della legittimità del trattamento affidato, possa nominare tali soggetti terzi responsabili del trattamento;
5. si impegna a nominare ed indicare all'Ente capofila una persona fisica referente per la "protezione dei dati personali";

6. si impegna a relazionare annualmente sullo stato del trattamento dei dati personali e sulle misure di sicurezza adottate e si obbliga ad allertare immediatamente l'altra parte in caso di situazioni anomale o di emergenze;
7. consente l'accesso dell'altra parte contraente o di suo fiduciario al fine di effettuare verifiche periodiche in ordine alla modalità dei trattamenti ed all'applicazione delle norme di sicurezza adottate.

Eventuali specificazioni potranno essere declinate con apposito disciplinare allegato alla convenzione (per trattamento di dati sensibili o giudiziari o tipologie di flussi di dati particolarmente complessi) o lettera/linee guida del titolare.

Art. 11 Risoluzione della convenzione

Nel caso di inosservanza delle clausole della presente convenzione, la risoluzione della stessa si intende regolata dalle vigenti norme in materia di risoluzione del contratto, prevista dal Codice Civile.

Le parti possono recedere dalla presente convenzione mediante preavviso di tre mesi, da comunicare con lettera raccomandata con avviso di ricevimento all'altra parte.

Art. 12 Foro competente

Le parti interessate, concordano di definire in modo amichevole qualunque controversia che possa nascere dall'interpretazione e dall'esecuzione della presente convenzione. Per ogni controversia si elegge competente il Foro provinciale sede dell'ASL che sottoscrive la presente convenzione.

Art. 13 Norme di rinvio

Per quanto non espressamente disciplinato dalla presente convenzione, si rinvia alle disposizioni del Codice Civile.

Salò 08/06/2016,

Letto, confermato e sottoscritto

Per l'ATS di Brescia

Il Direttore Generale
Dr. Carmelo Scarcella

Per l'Ente capofila

Il Presidente
Davide Pace

SCHEMA REGIONALE DI CONVENZIONE PER LA DEFINIZIONE DEI RAPPORTI GIURIDICI ED ECONOMICI TRA ATS E COMUNI DERIVANTI DALL'ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI A FAVORE DEI MINORI VITTIME DI ABUSO/MALTRATTAMENTO/VIOLENZA ACCOLTI NELLE STRUTTURE RESIDENZIALI

TRA

L'**Agenzia di Tutela della Salute di Brescia** (di seguito ATS), con sede legale nel Comune di Brescia in viale Duca degli Abruzzi n. 15, codice fiscale e partita IVA 03775430980, nella persona del Direttore Generale dr. Carmelo Scarcella, nato a Brescia il 12.06.1956, domiciliato per la carica presso la sede della ATS

E

L' **Ente capofila dell'Accordo di Programma per la realizzazione del piano di zona Comunità Montana Valle Sabbia** codice fiscale **87002810171** partita IVA **00726670987** nella persona del sig. **Flocchini Giovanmaria** nato a il *...omissis...*, residente nel Comune di *...omissis...* Via *...omissis...*, codice fiscale *...omissis...* in qualità di legale rappresentante od altro soggetto munito di potere di rappresentanza

PREMESSO

- che la d.g.r. 14 maggio 2013, n. 116 "Determinazioni in ordine all'istituzione del Fondo regionale a sostegno della famiglia e dei suoi componenti fragili: Atto di indirizzo" definisce le misure e le relative azioni cui dare prioritariamente attuazione, individuando tra queste, l'erogazione di un contributo alle Comunità che prendono in carico minori vittime di abuso/maltrattamento/violenza per garantire le prestazioni sociosanitarie;
- che la d.g.r. 25 ottobre 2013 n. 856 ha individuato la misura di cui sopra tra gli interventi prioritari cui dare attuazione;
- che la d.g.r. 19 dicembre 2014 n. 2942 ha previsto di mantenere le stesse modalità operative di erogazione della Misura "Comunità per minori";
- che la d.g.r. 29 dicembre 2015 n. 4702 ha previsto il perseguimento di tale intervento sino al 30 maggio 2016 ovvero nelle more della sua ridefinizione a decorrere dal 1/6/2016 alla luce sia del DCPM 14/2/2001 sia del successivo DPCM 29/11/2011;
- che la stessa d.g.r. 29 dicembre 2015 n. 4702 ha previsto per tale misura un onere complessivo a livello regionale, da ripartire tra le ATS;

CONSIDERATO

che l'Ente capofila dell'Accordo di Programma per la realizzazione del piano di zona Comunità Montana di Valle Sabbia sottoscrive la presente convenzione per conto di tutti i Comuni afferenti all'Ambito territoriale: Agnosine, Anfo, Bagolino, Barghe, Bione, Capovalle, Casto, Gavardo, Idro, Lavenone, Mura, Muscoline, Odolo, Paitone, Pertica Alta, Pertica Bassa, Preseglie, Prevalle, Provaglio Val Sabbia, Roè Volciano, Sabbio Chiese, Serle, Treviso Bresciano, Vallio Terme, Vestone, Villanuova Sul Clisi, Vobarno al fine di facilitare il raccordo con l'Agenzia di Tutela della Salute di Brescia e il coordinamento delle attività derivanti dall'attuazione dei sopra citati provvedimenti regionali;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1

Oggetto della convenzione

Oggetto della presente convenzione è la definizione dei rapporti giuridici ed economici derivanti dall'erogazione del contributo giornaliero di € 35,00 su fondo sociosanitario, quale remunerazione delle prestazioni sociosanitarie, interventi di carattere educativo, di assistenza alla persona e di accompagnamento nelle fasi processuali, per i minori accolti nelle strutture residenziali, a seguito di provvedimento dell'Autorità Giudiziaria Minorile, in quanto vittime di abuso, violenza e/o maltrattamento.

L'**ATS** e l'**Ente capofila** definiscono, con la presente convenzione, le modalità di collaborazione reciproca per l'attuazione dell'intervento regionale di cui alla d.g.r.25 ottobre 2013, n.856 e alla d.g.r. 19 dicembre 2014, n. 2942, con riferimento all' erogazione del suddetto contributo a favore dei Comuni dell'Ambito territoriale che lo richiederanno in applicazione delle citate delibere.

Art. 2

Soggetti Beneficiari

I Soggetti Beneficiari sono da individuarsi nei minori accolti presso le strutture di accoglienza residenziale, individuate nelle comunità educative, comunità familiari e alloggi per l'autonomia conformemente in esercizio, ai sensi della d.g.r 16 febbraio 2005 n. 20762 e del d.d.g. 15 febbraio 2010 n. 1254, a seguito di provvedimento di allontanamento dal nucleo familiare di origine disposto dall'Autorità giudiziaria minorile in quanto vittime di abuso, violenza e/o maltrattamento, che necessitano di interventi di cura, assistenza e recupero terapeutico.

Nel caso si sia reso necessario il collocamento del minore presso strutture residenziali ubicate sul territorio di altre Regioni, le stesse devono essere conformemente in esercizio secondo le disposizioni in vigore nella Regione di ubicazione.

Art. 3

Finalità della convenzione

La finalità della convenzione è quella di garantire un'adeguata presa in carico del minore e di ridurre i fattori di rischio, riconoscendo al Comune cui è stato affidato il minore, un contributo per le prestazioni di natura sociosanitaria e/o sanitaria erogate da professionalità specialistiche, nell'ambito del progetto educativo assistenziale individualizzato, e rendicontato dal Comune stesso.

Art. 4

Impegni e compiti dell'Ente capofila

L'**Ente capofila** garantisce le attività di coordinamento necessarie all'attuazione di quanto disposto dalla presente convenzione per conto di tutti i Comuni afferenti all'Ambito territoriale.

In particolare, si impegna a:

- assolvere direttamente, o con il concorso dei Comuni interessati, al debito informativo regionale denominato “Comunità per Minori” nei confronti della competente ATS nei tempi previsti dalla circolare regionale, dando atto che il debito informativo analitico costituisce lo strumento per la rendicontazione economica e che pertanto l’ATS non procederà alla remunerazione di quelle prestazioni non correttamente rendicontate. Con la rendicontazione nel flusso informativo denominato “Comunità per Minori”, l’Ente attesta tra l’altro che il minore è accolto presso la comunità e che alla stessa viene regolarmente corrisposta la tariffa giornaliera prevista per l’accoglienza del minore;
- sottoscrivere la presente convenzione per conto dei Comuni afferenti all’Ambito territoriale;
- fornire all’ATS, ai fini dell’erogazione del contributo, la seguente documentazione comprovante la specifica situazione di ciascun minore rendicontato nel flusso informativo regionale “Comunità per Minori”:
 - ✓ decreto dell’Autorità Giudiziaria Minorile e/o altri documenti in possesso del Comune attestante le condizioni che hanno determinato il collocamento in struttura residenziale;
 - ✓ il Progetto Educativo Individualizzato definito dalla struttura residenziale e condiviso dal Comune all’interno del quale siano chiaramente evidenziate le attività di natura sociosanitaria come sopra definite;
 - ✓ eventuale dichiarazione aggiuntiva comprovante le prestazioni di natura sociosanitaria e/o sanitaria erogate da professionalità specialistiche con onere a carico della struttura;
 - ✓ Progetto Quadro riferito al minore e alla sua famiglia dal quale si evinca l’ottica di corresponsabilità nella presa in carico del minore stesso;
- aggiornare trimestralmente l’ATS sull’attuazione del Piano Educativo Individualizzato;
- fornire all’ATS eventuali informazioni integrative di supporto all’istruttoria.

L’Ente capofila è responsabile di quanto dichiarato e trasmesso all’ATS.

Art. 5 Impegni e compiti dell’ATS

L’ **ATS** si impegna a:

- verificare eventuali anomalie contenute nel flusso informativo regionale “Comunità per Minori” direttamente con l’Ente;
- verificare la coerenza della rendicontazione con la documentazione presentata a supporto della richiesta di contributo (decreto dell’Autorità Giudiziaria Minorile, relazione dei servizi sociali comunali, altra documentazione);
- verificare l’esistenza, per ciascun minore, del Piano Educativo Individualizzato con particolare riguardo agli interventi di carattere sociosanitario e/o sanitario necessari ai fini del percorso di recupero terapeutico del minore;
- verificare, attraverso l’Ente e/o il Comune, le effettive giornate di presenza del minore presso la struttura residenziale, così come rendicontato nel debito informativo regionale denominato “Comunità per Minori”;
- chiedere all’Ente eventuale documentazione integrativa ai fini dell’istruttoria;
- concludere, per ogni periodo di rendicontazione di cui al successivo articolo 6, la fase di istruttoria entro 30 giorni dal ricevimento della documentazione;

- determinare il valore del contributo e liquidare l'importo spettante all'Ente a conclusione della fase di istruttoria e previo corretto assolvimento del debito informativo regionale.

Art. 6 Modalità di rendicontazione

La rendicontazione delle presenze andrà effettuata attraverso il flusso regionale denominato "Comunità per Minori".

Ciascun Comune direttamente, o attraverso l'Ente capofila, inoltra alla ATS i dati previsti dal flusso "Comunità per Minori" con cadenza trimestrale ovvero in tempo utile alle scadenze regionali previste per l'assolvimento del medesimo debito informativo.

Nel caso in cui due Comuni partecipino al pagamento della retta di uno stesso minore, il debito informativo relativo al flusso "Comunità per Minori" viene assolto da parte del Comune titolare della tutela, a cui verranno pertanto corrisposti per intero da parte dell'ATS i contributi previsti dalla presente convenzione. Sarà cura ed obbligo di tale Comune raccordarsi con gli altri Comuni interessati per la regolazione diretta di eventuali quote parti spettanti.

Art. 7 Le modalità di liquidazione del contributo

Le Parti danno atto che l'assolvimento del debito informativo regionale denominato "Comunità per Minori" e l'invio della relativa documentazione, a supporto dell'istruttoria da parte dell'ATS, costituisce condizione necessaria per la liquidazione del contributo regionale.

Nelle more della sottoscrizione della presente convenzione, la ATS provvede a riconoscere altresì le prestazioni erogate a far data dal 1/1/2016 dall'Ente, a condizione che le stesse siano state rese sulla base di quanto previsto dalla presente convenzione e debitamente rendicontate nel flusso informativo "Comunità per Minori".

Entro 30 giorni dal ricevimento della rendicontazione e della relativa documentazione, l'ATS dovrà completare la fase di istruttoria durante la quale potrà chiedere chiarimenti o integrazioni rispetto alla documentazione inviata dall'Ente, il quale è tenuto a fornire le informazioni richieste concordando con l'ATS i tempi della risposta.

Entro 60 giorni dal completamento della fase istruttoria, l'ATS provvederà a liquidare il corrispettivo all'Ente previa emissione di debita fattura od altro documento equivalente.

L'entità complessiva di quanto potrà essere riconosciuto dalla ATS all'Ente in attuazione della presente convenzione sarà compatibile e nei limiti del livello di risorse assegnato alla stessa ATS da parte della Regione Lombardia.

Il pagamento dovrà essere effettuato con le modalità previste dalla vigente normativa sul sistema di tesoreria unica (art. 35, commi 8-13 d.lgs n. 1/2012 e circolare della Ragioneria Generale dello Stato n. 11 del 24.03.2012) per gli enti che rientrano nel sistema. Per gli enti che non rientrano nel sistema di tesoreria unica il pagamento sarà effettuato su c/c bancario comunicato dall'Ente.

Art. 8
Durata della convenzione

La presente convenzione ha validità sino al 31/5/2016, con decorrenza dalla sottoscrizione, con possibilità di espresso rinnovo, sulla base della programmazione regionale.

Art. 9
Regime di riservatezza e protezione dei dati sensibili

Le parti, e per esse i relativi dipendenti e collaboratori, sono tenute ad osservare la massima riservatezza nei confronti di terzi non autorizzati in ordine a fatti, informazioni, cognizioni, documenti ed oggetti di natura riservata di cui vengano a conoscenza in virtù della presente convenzione.

Le parti si impegnano, per quanto di competenza, al rispetto della disciplina normativa in materia di trattamento dei dati personali.

Art. 10
Trattamento dati personali

Ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. n. 196/2003 l'ATS assume la qualifica di responsabile del trattamento per i dati trattati di titolarità dell'Ente capofila.

Titolare del trattamento è l'Ente capofila nella persona del legale rappresentante.

Responsabile del trattamento è l'ATS nella persona del Direttore Generale.

Il Responsabile del trattamento:

1. dichiara di essere consapevole che i dati che tratta nell'espletamento del servizio/incarico ricevuto sono dati personali e quindi, come tali, essi sono soggetti all'applicazione del Codice per la protezione dei dati personali;
2. si obbliga ad ottemperare agli obblighi previsti dal D.Lgs.196/2003 anche con riferimento alla disciplina ivi contenuta rispetto ai dati personali sensibili e giudiziari;
3. si impegna a nominare, ai sensi dell'art.30 del D.Lgs.196/2003, i soggetti incaricati del trattamento stesso e di impartire loro specifiche istruzioni relative al trattamento dei dati loro affidato;
4. si impegna a comunicare all'Ente capofila ogni eventuale affidamento a soggetti terzi di operazioni di trattamento di dati personali di cui è titolare l'Ente capofila, affinché quest'ultimo ai fini della legittimità del trattamento affidato, possa nominare tali soggetti terzi responsabili del trattamento;
5. si impegna a nominare ed indicare all'Ente capofila una persona fisica referente per la "protezione dei dati personali";
6. si impegna a relazionare annualmente sullo stato del trattamento dei dati personali e sulle misure di sicurezza adottate e si obbliga ad allertare immediatamente l'altra parte in caso di situazioni anomale o di emergenze;
7. consente l'accesso dell'altra parte contraente o di suo fiduciario al fine di effettuare verifiche periodiche in ordine alla modalità dei trattamenti ed all'applicazione delle norme di sicurezza adottate.

Eventuali specificazioni potranno essere declinate con apposito disciplinare allegato alla convenzione (per trattamento di dati sensibili o giudiziari o tipologie di flussi di dati particolarmente complessi) o lettera/linee guida del titolare.

Art. 11
Risoluzione della convenzione

Nel caso di inosservanza delle clausole della presente convenzione, la risoluzione della stessa si intende regolata dalle vigenti norme in materia di risoluzione del contratto, prevista dal Codice Civile.

Le parti possono recedere dalla presente convenzione mediante preavviso di tre mesi, da comunicare con lettera raccomandata con avviso di ricevimento all'altra parte.

Art. 12
Foro competente

Le parti interessate, concordano di definire in modo amichevole qualunque controversia che possa nascere dall'interpretazione e dall'esecuzione della presente convenzione. Per ogni controversia si elegge competente il Foro provinciale sede dell'ASL che sottoscrive la presente convenzione.

Art. 13
Norme di rinvio

Per quanto non espressamente disciplinato dalla presente convenzione, si rinvia alle disposizioni del Codice Civile.

Brescia, 12.05.2016

Letto, confermato e sottoscritto

Per l'ATS di Brescia

Il Direttore Generale
Dr. Carmelo Scarcella

Per l'Ente capofila

Il Presidente di Comunità Montana
Giovanmaria Flocchini

A.T.S. di BRESCIA					
D.G.R. n. X/4702 del 29.12.2015 e Decreto Regionale n. 1189/2016					
Riparto tra gli Ambiti Territoriali delle risorse per la misura n. 6 "Comunità Minori"					
Periodo 01.01.2016 – 31.03.2016					
N.	Ambito Territoriale	Ente Titolare e/o Comune Capofila	Numero minori	Contributo 1° trimestre 2016 €	Risorse da erogare €
1	Ambito n.1 di Brescia	Comune di Brescia	35	100.345,00	100.345,00
2	Ambito n.2 Brescia Ovest	Azienda Speciale Consortile "Ovest Solidale"	7	10.605,00	10.605,00
3	Ambito n.3 Brescia Est	Azienda Speciale Consortile per i servizi alla persona di Rezzato	8	24.185,00	24.185,00
4	Ambito n.4 Valle Trompia	Comunità Montana di Valle Trompia	16	45.080,00	45.080,00
5	Ambito n.5 Sebino	Comune di Iseo	2	6.370,00	6.370,00
6	Ambito n.6 Monte Orfano	Comune di Palazzolo	7	20.072,50	20.072,50
7	Ambito n.7 Oglio Ovest	Comune di Chiari	5	13.510,00	13.510,00
8	Ambito n.8 Bassa Bresciana Occidentale	Comune di Orzinuovi	1	3.185,00	3.185,00
9	Ambito n.9 Bassa Bresciana Centrale	Azienda Territoriale Servizi alla Persona Ambito 9	9	20.749,82	20.749,82
10	Ambito n.10 Bassa Bresciana Orientale	Comune di Montichiari	8	17.570,00	17.570,00
11	Ambito n. 11 del Garda	Comunità Montana Parco Alto Garda	17	53.060,00	53.060,00
12	Ambito n. 12 Valle Sabbia	Comunità Montana Valle Sabbia	11	27.790,00	27.790,00
	TOTALE		126	342.522,32	342.522,32